

COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

COMMENTO GENERALE N. 25

Sui diritti dei minorenni
in relazione all'ambiente
digitale



SOMMARIO

I. Introduzione	5
II. Obiettivo	7
III. Principi generali	7
A. Non discriminazione	
B. Superiore interesse del minorenne	
C. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo	
D. Rispetto delle opinioni del minorenne	
IV. Capacità in evoluzione	12
V. Misure generali di attuazione degli Stati parte	14
A. Legislazione	
B. Politica e strategia globali	
C. Coordinamento	
D. Stanziamento delle risorse	
E. Raccolta dei dati e ricerca	
F. Monitoraggio indipendente	
G. Diffusione di informazioni, sensibilizzazione e formazione	
H. Cooperazione con la società civile	
I. I diritti dei minorenni e il settore delle imprese	
J. Pubblicità e marketing commerciale	
K. Accesso alla giustizia e rimedi	
VI. Diritti e libertà civili	26
A. Accesso alle informazioni	
B. Libertà di espressione	
C. Libertà di pensiero, coscienza e religione	
D. Libertà di associazione e riunione pacifica	
E. Diritto alla privacy	
F. Registrazione alla nascita e diritto all'identità	
VII. Violenza contro i minorenni	39

VIII. Ambiente familiare e cure alternative	41
IX. Minorenni con disabilità	43
X. Salute e benessere	45
XI. Istruzione, tempo libero e attività culturali	47
A. Diritto all'istruzione	
B. Diritto alla cultura, al tempo libero e al gioco	
XII. Misure di protezione speciali	53
A. Protezione dallo sfruttamento economico, sessuale e di altro tipo	
B. Amministrazione della giustizia minorile	
C. Protezione dei minorenni nei conflitti armati, dei minorenni migranti e dei minorenni in altre situazioni di vulnerabilità	
XIII. Cooperazione internazionale e regionale	57
XIV. Diffusione	58
Versione curata dai giovani del Commento Generale n° 25	59
Glossario	68

PREMESSA

Il seguente Commento generale n. 25 sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale è stato adottato dal Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia durante la sua 86^a Sessione (18 Gennaio - 5 febbraio 2021).

Il Comitato pubblica regolarmente la propria interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani, nella forma di Commenti generali su questioni tematiche, al fine di assistere gli Stati parte nel compimento degli obblighi che derivano loro dall'aver ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e di sostenere le organizzazioni internazionali e le Agenzie specializzate nel conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

Il Comitato sui Diritti dell'Infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (art. 43) ed è composto da 18 esperti indipendenti che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione e dei suoi Protocolli Opzionali: il Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti nei conflitti armati, il Protocollo sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardante bambini e adolescenti e il Protocollo sulle procedure di reclamo.

Gli Stati parte si impegnano a sottoporre i propri Rapporti periodici al Comitato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni.

La Convenzione prevede che gli Stati che l'hanno ratificata si impegnino a diffondere i principi e le disposizioni in essa contenuti e affida alle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite - e all'UNICEF in particolare - il compito di promuoverne l'effettiva applicazione.

Il Comitato sui Diritti dell'Infanzia raccomanda agli Stati parte della Convenzione di diffondere ampiamente i propri Commenti generali, sia a livello nazionale che locale, tra le istituzioni, la società civile, i professionisti che lavorano per e con le persone minorenni e naturalmente tra queste ultime. Per questo motivo il seguente documento comprende, in appendice, una versione semplificata del Commento generale, con un linguaggio a misura di bambino e adolescente.

La seguente traduzione non ufficiale è stata curata dall'[Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza \(AGIA\)](#), dal [Comitato Interministeriale per i Diritti Umani \(CIDU\)](#) e dal [Comitato Italiano per l'UNICEF-Fondazione Onlus](#) al fine di renderne possibile la più ampia diffusione.

I. Introduzione

- 1.** Le persone minorenni consultate per questo Commento generale hanno riferito che le tecnologie digitali sono essenziali per la loro vita attuale e per il loro futuro: “Attraverso la tecnologia digitale possiamo ottenere informazioni provenienti da tutto il mondo”; “[La tecnologia digitale] mi ha avvicinato ai principali aspetti relativi alle modalità di autoidentificazione”; “Quando sei triste, Internet può aiutarti a intravedere qualcosa che ti dà gioia”.¹
- 2.** L’ambiente digitale è in continua evoluzione ed espansione e comprende tecnologie dell’informazione e della comunicazione, inclusi reti digitali, contenuti, servizi e applicazioni, dispositivi e ambienti connessi, realtà virtuale e aumentata, intelligenza artificiale, robotica, sistemi automatizzati, algoritmi e analisi di dati, biometria e tecnologia degli impianti.²
- 3.** L’ambiente digitale sta diventando sempre più rilevante per molteplici aspetti che attengono alla vita delle persone minorenni, anche durante i periodi di crisi, poiché i servizi di comunità, inclusi l’istruzione, i servizi governativi e il commercio, stanno facendo sempre più affidamento sulle tecnologie digitali. Esso offre nuove opportunità per la

¹ “I nostri diritti nel mondo digitale”, sintesi del Rapporto relativo alla consultazione dei minorenni in relazione al presente Commento generale, pagg. 14 e 22. Disponibile qui:

<https://5rightsfoundation.com/uploads/Our%20Rights%20in%20a%20digital%20world.pdf>

Tutti i riferimenti ai punti di vista di bambini e ragazzi riportati nel Commento sono tratti dal suddetto Rapporto.

² Un Glossario dei termini utilizzati è disponibile sul sitoweb del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia:

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_INF_9314_E.pdf .Il medesimo Glossario è stato altresì tradotto in italiano e riportato in allegato al presente Commento.

realizzazione dei diritti dei minorenni, ma comporta anche dei rischi di violazione o abuso dei diritti di questi ultimi. Durante le consultazioni, i minorenni hanno espresso l'idea che l'ambiente digitale dovrebbe sostenere, promuovere e proteggere il loro coinvolgimento in modo sicuro ed equo: "Vorremmo che il governo, le imprese che operano in ambito tecnologico e gli insegnanti ci aiutassero a gestire informazioni inattendibili online". "Vorrei avere chiarezza su ciò che effettivamente accade con i miei dati ... Perché raccogliarli? In che modo vengono raccolti?"; "Sono ... preoccupato del fatto che i miei dati siano condivisi".³

4. I diritti di ogni persona minorenne devono essere rispettati, protetti e realizzati nell'ambiente digitale. Le innovazioni nelle tecnologie digitali condizionano la vita dei minorenni e i loro diritti in modo ampio e interdipendente, anche laddove essi non accedono a Internet. Un accesso consapevole alle tecnologie digitali può aiutare le persone minorenni a esercitare l'intera gamma dei propri diritti civili, politici, culturali, economici e sociali. Tuttavia, se l'inclusione digitale non viene raggiunta, è probabile che le disuguaglianze esistenti aumentino e che ne possano nascere di nuove.

5. Il Commento generale si basa sull'esperienza del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia (di seguito "il Comitato") nell'esaminare i rapporti degli Stati parte, sulla Giornata di discussione generale sui media digitali e i diritti dei minorenni, sulle prassi degli organismi previsti dai trattati sui diritti umani, sulle raccomandazioni del Consiglio dei Diritti umani e delle procedure speciali del Consiglio, sui due cicli di consultazioni con gli Stati, gli esperti e altre parti interessate in me-

³ "I nostri diritti nel mondo digitale", pag. 14, 16, 22 e 25.

rito alla nota di inquadramento, sulla bozza avanzata e sulla consultazione internazionale di 709 minorenni che vivono in situazioni molto diverse in 28 Paesi in varie regioni.

6. Il Commento generale dovrebbe essere letto in correlazione ad altri importanti Commenti generali del Comitato e alle sue linee guida riguardanti l'attuazione del Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante persone minorenni.

II. Obiettivo

7. Nel Commento generale il Comitato spiega come gli Stati parte dovrebbero attuare la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (di seguito "la Convenzione") in relazione all'ambiente digitale e fornisce assistenza sulle pertinenti misure legislative, politiche e di altro tipo per garantire il pieno rispetto dei loro obblighi ai sensi della Convenzione e dei relativi Protocolli opzionali alla luce delle opportunità, dei rischi e delle sfide nella promozione, nel rispetto, nella protezione e realizzazione di tutti i diritti dei minorenni nell'ambiente digitale.

III. Principi generali

8. I seguenti quattro principi costituiscono la prospettiva attraverso la quale dovrebbe essere osservata l'attuazione di tutti gli altri diritti ai sensi della Convenzione. Tali principi dovrebbero servire come guida per determinare le misure necessarie al fine di garantire la realizzazione dei diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale.

A. Non discriminazione

9. Il diritto alla non discriminazione richiede agli Stati parte di assicurare che tutte le persone minorenni abbiano un accesso uguale ed effettivo all'ambiente digitale secondo modalità per loro utili.⁴ Gli Stati parte dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per superare il divario digitale. Queste includono la fornitura di un accesso gratuito e sicuro per i minorenni in luoghi pubblici dedicati e l'investimento in politiche e programmi che supportino l'accesso a prezzi accessibili per tutti i minorenni e l'uso consapevole delle tecnologie digitali nei contesti educativi, nella comunità e a casa.

10. I minorenni possono essere discriminati se viene loro impedito l'uso di tecnologie e di servizi digitali, ma anche se sono destinatari di comunicazioni d'odio o ricevono un trattamento iniquo attraverso l'utilizzo di tali tecnologie. Altre forme di discriminazione possono manifestarsi allorché i processi automatizzati che implicano il filtraggio delle informazioni, la profilazione o il processo decisionale si basino su dati riguardanti una persona minorenni che siano tendenziosi, parziali oppure ottenuti scorrettamente.

11. Il Comitato invita gli Stati parte ad adottare misure proattive per prevenire la discriminazione sulla base del sesso, della disabilità, del contesto socio-economico, dell'origine etnica o nazionale, della lingua o di qualsiasi altro motivo e la discriminazione nei confronti di minoranze e minorenni indigeni, richiedenti asilo, rifugiati e migranti, LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali), minorenni

⁴ Commento generale n.9 (2006) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato ai diritti dei minorenni con disabilità, par.37-38.

vittime e sopravvissuti alla tratta e allo sfruttamento sessuale, minorenni fuori dalla famiglia di origine, minorenni privati della libertà e minorenni che si trovano in altre situazioni vulnerabili. Saranno necessarie misure specifiche per colmare il divario digitale legato al genere per le ragazze e per garantire che sia prestata particolare attenzione all'accesso, all'alfabetizzazione digitale, alla privacy e alla sicurezza online.

B. Superiore interesse del minorenne

12. Il superiore interesse del minorenne è un principio dinamico che richiede una valutazione adeguata al contesto specifico.⁵ L'ambiente digitale non è stato originariamente progettato per i minorenni, ma gioca un ruolo importante nella loro vita. Gli Stati parte dovrebbero garantire che il superiore interesse di ciascuna persona minorenne assuma una rilevanza primaria in tutte le azioni riguardanti la fornitura, la regolamentazione, la progettazione, la gestione e l'utilizzo dell'ambiente digitale.

13. Gli Stati parte dovrebbero coinvolgere in tali azioni gli organismi nazionali e locali che monitorano la realizzazione dei diritti dei minorenni. Nel tenere in considerazione il superiore interesse del minorenne, gli Stati parte dovrebbero fare riferimento a tutti i diritti dei minorenni, compresi il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni, di essere protetti da eventuali danni e il diritto a che sia dato il giusto peso alle loro opinioni, inoltre gli Stati parte dovrebbero garantire trasparenza nella valutazione del superiore interesse del minorenne e rispetto ai criteri applicati.

⁵ Commento generale n.14 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione, par. 1.

C. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo

14. Le opportunità fornite dall'ambiente digitale rivestono un ruolo sempre più cruciale nello sviluppo delle persone minorenni e possono risultare di importanza vitale per la loro vita e sopravvivenza, soprattutto in situazioni di crisi. Gli Stati parte dovrebbero adottare tutte le misure appropriate per proteggere i minorenni dai rischi che minacciano il loro diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo. I rischi di contenuto, contatto, condotta e contrattuali comprendono, tra le altre cose, contenuti violenti e di natura sessuale, attacchi cybernetici e molestie, gioco d'azzardo, sfruttamento e abuso, inclusi lo sfruttamento e l'abuso sessuale, e l'incitamento e l'istigazione al suicidio o ad attività potenzialmente letali, anche da parte di criminali o gruppi armati qualificati come terroristi o estremisti violenti. Gli Stati parte dovrebbero identificare e affrontare i crescenti rischi che i minorenni incontrano in contesti diversi, anche ascoltando le loro opinioni in merito alla natura dei particolari rischi a cui devono fare fronte.

15. L'uso di dispositivi digitali non dovrebbe essere dannoso, né dovrebbe sostituire le interazioni personali tra minorenni, oppure tra minorenni e genitori o coloro che si prendono cura di loro. Gli Stati parte dovrebbero prestare particolare attenzione agli effetti della tecnologia nei primi anni di vita, quando la plasticità cerebrale è massima e l'ambiente sociale, in particolare le relazioni con i genitori e con chi si prende cura del minorenne, è cruciale per plasmare lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale di quest'ultimo. Nei primi anni di vita possono essere necessarie precauzioni, a seconda della progettazione, dello scopo e degli usi delle tecnologie. Si dovrebbe fornire formazione e consulenza sull'uso appropriato dei dispositivi digitali ai genitori, a chi si prende cura del minorenne, agli educatori e ad altri attori rilevanti, tenendo

conto della ricerca sugli effetti delle tecnologie digitali sullo sviluppo dei minorenni, in particolare durante i picchi critici di crescita neurologica della prima infanzia e adolescenza.⁶

D. Rispetto delle opinioni del minorenne

16. Le persone minorenni hanno riferito che l'ambiente digitale offriva loro opportunità cruciali per far sentire la propria voce sulle questioni che le riguardano.⁷ L'uso delle tecnologie digitali può aiutare a realizzare la partecipazione dei minorenni a livello locale, nazionale e internazionale.⁸ Gli Stati parte dovrebbero promuovere la consapevolezza e l'accesso ai mezzi digitali per i minorenni per esprimere le loro opinioni e per offrire formazione e supporto affinché partecipino su base di parità con gli adulti, in modo anonimo dove necessario, in modo che possano, sia individualmente che come gruppo, sostenere effettivamente i propri diritti.

17. Nello sviluppo di normative, politiche, programmi, servizi e formazione sui diritti delle persone minorenni in relazione all'ambiente digitale, gli Stati parte dovrebbero coinvolgere tutti i minorenni, ascoltare i loro bisogni e dare il giusto peso alle loro opinioni. Gli Stati parte dovrebbero garantire che i fornitori di servizi digitali interagiscano attivamente con i minorenni, applicando garanzie adeguate e tenendo in debita considerazione le loro opinioni durante lo sviluppo di prodotti e servizi.

⁶ Commento generale n.24 (2019) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato ai diritti dei minorenni nel sistema di giustizia minorile, par.22 e Commento generale n.20 (2016) dedicato all'attuazione dei diritti dei minorenni durante l'adolescenza, par.9-11.

⁷ "I nostri diritti nel mondo digitale", pag.17.

⁸ Commento generale n.14 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione, par.89-91.

18. Gli Stati parte sono incoraggiati a utilizzare l'ambiente digitale per consultarsi con le persone minorenni sulle principali misure legislative, amministrative e di altro tipo, e per garantire che le loro opinioni vengano prese in debita considerazione e che la loro partecipazione non si traduca nell'indebito monitoraggio o raccolta dei loro dati in violazione del loro diritto alla privacy, alla libertà di pensiero e opinione. Essi dovrebbero garantire che i processi di consultazione includano i minorenni che non hanno accesso alla tecnologia o le capacità per usarla.

IV. Capacità in evoluzione

19. Gli Stati parte dovrebbero rispettare l'evoluzione delle capacità del minorenne quale principio abilitante per affrontare il processo di graduale acquisizione di competenze, comprensione e azione.⁹ Questo processo assume un significato particolare nell'ambiente digitale, dove i minorenni possono essere coinvolti in modo più indipendente dalla supervisione dei genitori e/o degli adulti di riferimento. I rischi e le opportunità associati al coinvolgimento dei minorenni nell'ambiente digitale cambiano a seconda dell'età e della fase di sviluppo. Gli Stati parte dovrebbero essere guidati da queste considerazioni ogni volta che progettano misure per proteggere i minorenni o facilitare il loro accesso a quell'ambiente. La progettazione di misure adeguate all'età dovrebbe essere basata sulla ricerca

⁹ Commento generale n.7 (2005) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato all'attuazione dei diritti dei bambini nella prima infanzia, par.17 e Commento generale n.20 (2016) dedicato all'attuazione dei diritti dei minorenni durante l'adolescenza, par.18 e 20.

migliore e più aggiornata disponibile, comprensiva di una gamma di discipline.

20. Gli Stati parte dovrebbero tenere in considerazione la mutevole posizione dei minorenni e la loro azione nel mondo moderno, la competenza e il livello di comprensione dei minorenni, che si sviluppano in maniera non uniforme tra le aree di abilità e attività, e la diversa natura dei rischi connessi. Tali considerazioni devono essere bilanciate con l'importanza di esercitare i propri diritti in ambienti adeguatamente supportati e con le diverse esperienze e circostanze individuali.¹⁰ Gli Stati parte dovrebbero garantire che i fornitori di servizi digitali offrano servizi adeguati alle capacità in evoluzione dei minorenni.

21. In conformità con il dovere degli Stati di fornire un'adeguata assistenza ai genitori e agli adulti di riferimento nello svolgimento delle loro responsabilità di educazione nei confronti dei minorenni, gli Stati parte dovrebbero promuovere la consapevolezza tra i genitori e coloro che si prendono cura del minorenne della necessità di rispettare l'evoluzione della sua autonomia, delle sue capacità e della sua privacy. Gli Stati parte dovrebbero supportare i genitori e coloro che si prendono cura del minorenne nell'acquisizione dell'alfabetizzazione digitale e della consapevolezza dei rischi per i minorenni, al fine di aiutarli ad assisterli nella realizzazione dei loro diritti, inclusa la protezione in relazione all'ambiente digitale.

¹⁰ Commento generale n.20 (2016) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato all'attuazione dei diritti dei minorenni durante l'adolescenza, par.20.

V. Misure generali di attuazione degli Stati parte

22. Le opportunità per la realizzazione dei diritti delle persone minorenni e la loro protezione nell'ambiente digitale richiedono la presenza di un'ampia gamma di misure legislative, amministrative e di altro tipo, comprese quelle precauzionali.

A. Legislazione

23. Gli Stati parte dovrebbero rivedere, adottare e aggiornare la legislazione nazionale in linea con gli standard internazionali sui diritti umani, per garantire che l'ambiente digitale risulti compatibile con i diritti stabiliti nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali. La legislazione dovrebbe rimanere in linea con il quadro dei progressi tecnologici e delle pratiche emergenti. Gli Stati parte dovrebbero imporre l'uso delle valutazioni dell'impatto sui diritti dei minorenni per incorporare i diritti di questi ultimi nella legislazione, negli stanziamenti di bilancio e in altre decisioni amministrative relative all'ambiente digitale e promuoverne l'uso tra gli enti pubblici e le imprese che operano in tale ambiente.¹¹

B. Politica e strategia globali

24. Gli Stati parte dovrebbero garantire che le politiche na-

¹¹ Commento generale n.5 (2003) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato alle misure generali di attuazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, par.45; Commento generale n.14 (2013) dedicato al diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione, par.99; Commento generale n.16 (2013) dedicato agli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia, par.78-81.

zionali relative ai diritti dei minorenni si occupino in modo specifico dell'ambiente digitale e dovrebbero attuare la regolamentazione, i codici di settore, gli standard di progettazione e i conseguenti piani d'azione, che dovrebbero essere regolarmente valutati e aggiornati. Tali politiche nazionali dovrebbero mirare a fornire ai minorenni l'opportunità di trarre vantaggio dal coinvolgimento nell'ambiente digitale e garantire loro un accesso sicuro a esso.

25. La tutela delle persone minorenni on line dovrebbe essere integrata nelle politiche nazionali di protezione. Gli Stati parte dovrebbero attuare misure che proteggano i minorenni dai rischi, incluse le condotte aggressive cibernetiche e lo sfruttamento e l'abuso sessuale online facilitato dalla tecnologia digitale, garantire la conduzione di indagini su tali crimini e fornire rimedi e sostegno ai minorenni che ne sono vittime. Gli Stati parte dovrebbero anche rispondere alle esigenze dei minorenni che si trovano in situazioni svantaggiate o di vulnerabilità, anche fornendo informazioni a loro misura che, se necessario, vengano tradotte nelle principali lingue minoritarie.

26. Gli Stati parte dovrebbero garantire il funzionamento di efficaci meccanismi di protezione dei minorenni online e di politiche di salvaguardia, rispettando anche gli altri loro diritti in tutti i contesti in cui essi accedono all'ambiente digitale, quali la casa, i contesti educativi, i cybercafé, i centri giovanili, le biblioteche, gli ambienti sanitari e i contesti che accolgono minorenni fuori dalla propria famiglia di origine.

C. Coordinamento

27. Per comprendere le conseguenze trasversali dell'ambiente digitale sui diritti dei minorenni gli Stati parte do-

vrebbero identificare un ente governativo incaricato di coordinare le politiche, le linee guida e i programmi relativi ai loro diritti tra i diversi dipartimenti del governo centrale e i vari livelli di governo.¹² Tale meccanismo di coordinamento nazionale dovrebbe relazionarsi con le scuole e il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e cooperare con le imprese, la società civile, il mondo accademico e le organizzazioni per realizzare i diritti delle persone minorenni in relazione all'ambiente digitale a livello intersettoriale, nazionale, regionale e locale.¹³ Tale meccanismo dovrebbe attingere a competenze tecnologiche e di altro tipo all'interno e al di fuori del governo, se necessario, ed essere valutato in modo indipendente per la sua efficacia nell'adempimento dei relativi obblighi.

D. Stanziamento delle risorse

28. Gli Stati parte dovrebbero mobilitare, stanziare e utilizzare le risorse pubbliche per attuare la normativa, le politiche e i programmi per realizzare pienamente i diritti delle persone minorenni nell'ambiente digitale e per migliorare l'inclusione digitale che è necessaria per affrontare il crescente impatto dell'ambiente digitale sulla loro vita e promuoverne la parità di accesso e l'accessibilità ai servizi e alla connettività.¹⁴

29. Laddove le risorse siano fornite dal settore imprenditoriale ovvero ottenute attraverso la cooperazione internazionale, gli Stati parte dovrebbero garantire che il pro-

¹² Commento generale n.5 (2003) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato alle misure generali di attuazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, par.37.

¹³ Ibid., par.27 e 39.

¹⁴ Commento generale n.19 (2016) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato alla spesa pubblica per la realizzazione dei diritti dei minorenni, par.21.

prio mandato, la gestione delle entrate, gli stanziamenti di bilancio e le spese non subiscano azioni di interferenza o indebolimento da parte di terzi.¹⁵

E. Raccolta dei dati e ricerca

30. Dati e ricerche regolarmente aggiornati sono fondamentali per comprendere le implicazioni dell'ambiente digitale per la vita dei minorenni, per valutarne l'impatto sui loro diritti e l'efficacia degli interventi statali. Gli Stati parte dovrebbero garantire la raccolta di dati solidi e completi con risorse adeguate e la loro disaggregazione per età, sesso, disabilità, posizione geografica, origine etnica e nazionale e contesto socio-economico. Tali dati e ricerche, comprese le ricerche condotte con e da parte dei minorenni, dovrebbero orientare la legislazione, le politiche e le pratiche e dovrebbero essere di pubblico dominio.¹⁶ La raccolta e la ricerca di dati relativi alla vita digitale delle persone minorenni devono rispettare la loro privacy e soddisfare i più elevati standard etici.

F. Monitoraggio indipendente

31. Gli Stati parte dovrebbero garantire che i mandati delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre competenti istituzioni indipendenti comprendano i diritti delle persone minorenni nell'ambiente digitale e che siano in grado di ricevere, indagare e trattare i reclami di queste ultime

¹⁵ Ibid., par.27 (b).

¹⁶ Commento generale n.5 (2003) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato alle misure generali di attuazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, par.48 e 50.

e dei loro rappresentanti.¹⁷ Laddove esistano organismi di controllo indipendenti per monitorare le attività concernenti l'ambiente digitale, le istituzioni nazionali per i diritti umani dovrebbero lavorare a stretto contatto con tali organismi per adempiere efficacemente al loro mandato in materia di diritti dei minorenni.¹⁸

G. Diffusione di informazioni, sensibilizzazione e formazione

32. Gli Stati parte dovrebbero diffondere informazioni e condurre campagne di sensibilizzazione sui diritti dei minorenni nell'ambiente digitale, concentrandosi in particolare su coloro le cui azioni hanno un impatto diretto o indiretto su questi ultimi. Dovrebbero anche favorire programmi educativi destinati ai minorenni, ai loro genitori e ad altri adulti di riferimento, all'opinione pubblica e ai decisori politici al fine di incrementare la loro conoscenza sui diritti dei minorenni in relazione alle opportunità e ai rischi associati ai prodotti e ai servizi digitali. Tali programmi dovrebbero includere informazioni su come i minorenni possano trarre vantaggio dai prodotti e dai servizi digitali e sviluppare la propria alfabetizzazione e abilità digitali, informazioni su come proteggere la privacy dei minorenni, prevenirne la vittimizzazione e come riconoscere un minorenne vittima di un danno perpetrato online o offline, in modo da rispondere in modo appropriato. Tali programmi dovrebbero tenere conto delle ricerche e delle consultazioni con i minorenni e i loro genitori e/o tutori.

¹⁷ Commento generale n.2 (2002) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al ruolo delle Istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia, par.2 e 7.

¹⁸ Ibid., par.7.

33. I professionisti che lavorano per e con le persone minorenni e il settore delle imprese, compresa l'industria tecnologica, dovrebbero ricevere una formazione che includa temi quali l'impatto dell'ambiente digitale sui diritti del minorenne in molteplici contesti, le modalità con cui i minorenni esercitano i loro diritti nell'ambiente digitale e gli strumenti con cui accedono e utilizzano le tecnologie. Dovrebbero inoltre ricevere formazione sull'applicazione degli standard internazionali sui diritti umani relativamente all'ambiente digitale. Gli Stati parte dovrebbero garantire che la formazione pre-servizio e in servizio relativa all'ambiente digitale sia garantita ai professionisti che lavorano a tutti i livelli nel settore dell'istruzione, per supportare lo sviluppo delle loro conoscenze, abilità e prassi.

H. Cooperazione con la società civile

34. Gli Stati parte dovrebbero coinvolgere sistematicamente la società civile, compresi i gruppi guidati da minorenni e le organizzazioni non governative che lavorano nel campo dei diritti dei minorenni e coloro che si occupano dell'ambiente digitale, nello sviluppo, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione di leggi, politiche, piani e programmi relativi ai diritti dei minorenni. Dovrebbero inoltre garantire che le organizzazioni della società civile siano in grado di attuare le loro attività attinenti alla promozione e alla protezione dei diritti delle persone minorenni in relazione all'ambiente digitale.

I. I diritti dei minorenni e il settore delle imprese

35. Il settore delle imprese, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro, incide direttamente e indirettamente sui diritti dei minorenni nella fornitura di servizi e prodotti relativi all'am-

biente digitale. Le imprese dovrebbero rispettare i diritti dei minorenni, prevenire e porre rimedio all'abuso dei loro diritti in relazione all'ambiente digitale. Gli Stati parte hanno l'obbligo di garantire che le imprese rispettino tali responsabilità.¹⁹

36. Gli Stati parte dovrebbero adottare misure - anche attraverso lo sviluppo, il monitoraggio, l'attuazione e la valutazione della legislazione, dei regolamenti e delle politiche - per l'osservanza da parte delle imprese dell'obbligo di impedire che le loro reti o i servizi online vengano utilizzati in modo tale da causare o contribuire a violazioni o abusi dei diritti dei minorenni, compresi il loro diritto alla privacy e alla protezione, e per fornire a minorenni, genitori e altri adulti di riferimento rimedi rapidi ed efficaci [contro eventuali violazioni]. Dovrebbero inoltre incoraggiare le imprese a fornire informazioni pubbliche e assistenza accessibile e tempestiva per fare in modo che le attività digitali dei minorenni siano sicure e vantaggiose.

37. Gli Stati parte hanno il dovere di proteggere le persone minorenni dalle violazioni dei loro diritti da parte delle imprese, compreso il diritto di essere protetti da tutte le forme di violenza nell'ambiente digitale. Sebbene le aziende potrebbero non essere direttamente coinvolte nella perpetrazione di atti dannosi, esse possono causare o contribuire alle violazioni del diritto dei minorenni alla libertà dalla violenza, anche attraverso la progettazione e il funzionamento di servizi digitali. Gli Stati parte dovrebbero mettere in atto, monitorare e applicare leggi e regolamenti volti a prevenire le violazioni del diritto alla protezione dalla violenza, nonché quelli tesi a indagare, sottoporre a giudizio e garantire

¹⁹ Commento generale n.16 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato agli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia, par.28, 42 e 82.

rimedio alle violazioni nel momento in cui si verificano nel contesto dell'ambiente digitale.²⁰

38. Gli Stati parte dovrebbero richiedere al settore imprenditoriale di intraprendere una procedura di *due diligence* relativamente ai diritti dei minorenni, in particolare per effettuare valutazioni di impatto sui loro diritti e renderle pubbliche, con particolare attenzione agli impatti differenziati e, a volte gravi, dell'ambiente digitale sui minorenni.²¹ Dovrebbero adottare misure appropriate per prevenire, monitorare, indagare e punire le violazioni dei diritti dei minorenni da parte delle imprese.

39. Oltre a sviluppare la legislazione e le politiche, gli Stati parte dovrebbero richiedere a tutte le imprese, le cui attività incidono sui diritti dei minorenni nel contesto dell'ambiente digitale, di applicare cornici normative, codici di settore e termini di servizio che aderiscano ai più elevati standard di etica, privacy e sicurezza in relazione a progettazione, ingegneria, sviluppo, funzionamento, distribuzione e marketing dei loro prodotti e servizi. Ciò include le aziende che hanno i minorenni tra i loro destinatari, o come utenti finali, o che interagiscono in altro modo con i minorenni. [Gli Stati parte] Dovrebbero richiedere a tali imprese di mantenere elevati standard di trasparenza e di responsabilità e incoraggiarle ad adottare misure per innovare nel superiore interesse del minorenne. Dovrebbero anche richiedere che forniscano spiegazioni dei loro termini di servizio adeguate all'età degli utenti minorenni, ovvero per i genitori/tutori di utenti molto piccoli.

²⁰ Ibid., par.60.

²¹ Ibid., par.50 e 62-65.

J. Pubblicità e marketing commerciale

40. L'ambiente digitale include le imprese che si basano finanziariamente sul trattamento dei dati personali per mirare a contenuti generatori di entrate o a pagamento e tali processi influenzano sia intenzionalmente che involontariamente le esperienze digitali dei minorenni. Molti di questi processi coinvolgono molteplici partner commerciali, creando una catena di fornitura di attività commerciali e il trattamento dei dati personali che possono comportare violazioni o abusi dei diritti dei minorenni, anche attraverso caratteristiche di design pubblicitario che anticipano e guidano le azioni di un minorenne verso contenuti più "estremi", notifiche automatiche che possono interrompere il sonno o l'utilizzo delle informazioni personali o la localizzazione di un minorenne, per indirizzare contenuti commerciali potenzialmente dannosi.

41. Gli Stati parte dovrebbero assumere il superiore interesse del minorenne quale considerazione preminente nella regolamentazione della pubblicità e del marketing indirizzati e accessibili ai minorenni. La sponsorizzazione, l'inserimento di prodotti e tutte le altre forme di contenuto a scopo commerciale dovrebbero essere distinte in modo chiaro da tutti gli altri contenuti e non dovrebbero perpetuare stereotipi di genere o razziali.

42. Gli Stati parte dovrebbero vietare per legge la profilazione o il *targeting* di minorenni di qualsiasi età per scopi commerciali sulla base di una registrazione digitale delle loro caratteristiche effettive o "dedotte", inclusi dati di gruppo o collettivi, o la profilazione per affinità o associazione. Alle pratiche che si basano su neuro-marketing, analisi emozionale, pubblicità immersiva e pubblicità in ambienti di realtà

virtuale e aumentata per promuovere prodotti, applicazioni e servizi dovrebbe essere vietato il coinvolgimento diretto o indiretto dei minorenni.

K. Accesso alla giustizia e rimedi

43. Per una serie di ragioni, i minorenni affrontano sfide particolari nell'accesso alla giustizia in relazione all'ambiente digitale. Tra gli altri fattori, tali sfide emergono a causa della mancanza di una legislazione che imponga sanzioni alle violazioni dei diritti dei minorenni con particolare riferimento all'ambiente digitale, a causa delle difficoltà nell'ottenere prove o identificare gli autori, o perché i minorenni e i loro genitori o tutori non sono a conoscenza dei loro diritti, o di ciò che costituisce una violazione o un abuso dei loro diritti nell'ambiente digitale. Potrebbero sorgere ulteriori sfide se ai minorenni venisse richiesto di divulgare attività online sensibili o private o per timore di rappresaglie da parte dei coetanei o di esclusione sociale.

44. Gli Stati parte dovrebbero garantire che meccanismi rimediali giudiziari e non giudiziari appropriati ed efficaci per le violazioni dei diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale siano ampiamente conosciuti e prontamente disponibili per tutti i minorenni e i loro rappresentanti. I meccanismi di reclamo e segnalazione dovrebbero essere gratuiti, sicuri, riservati, reattivi, a misura di minore e disponibili in formati accessibili. Gli Stati parte dovrebbero inoltre prevedere reclami collettivi, comprese azioni collettive e contenziosi di interesse pubblico, assistenza legale o altra assistenza appropriata, anche attraverso servizi specializzati, per i minorenni i cui diritti sono stati violati nell'ambiente digitale o attraverso di esso.

45. Gli Stati parte dovrebbero stabilire, coordinare, monitorare e valutare regolarmente organismi per il deferimento di tali casi e la disponibilità di assistenza efficace ai minorenni che ne sono vittime.²² Tali organismi dovrebbero includere misure per l'identificazione, la terapia, l'assistenza di follow-up e il reinserimento sociale dei minorenni che ne sono vittime. La formazione sull'identificazione dei minorenni vittime dovrebbe essere inclusa nei meccanismi di deferimento, anche per i fornitori di servizi digitali. Le misure all'interno di tale organismo dovrebbero essere multi-agenzia e a misura di minorenne, per prevenirne la rivittimizzazione e la vittimizzazione secondaria nel contesto dei procedimenti investigativi e giudiziari. Ciò potrebbe richiedere misure di protezione specializzate per la riservatezza e per la riparazione dei danni associati all'ambiente digitale.

46. Un'adeguata forma di riparazione include la reintegrazione, il risarcimento e la soddisfazione e può prevedere misure quali scuse, correzione, rimozione di contenuti illegali, accesso a servizi di recupero psicologico o altre misure.²³ In relazione alle violazioni nell'ambiente digitale, i meccanismi di riparazione dovrebbero tenere conto della vulnerabilità dei minorenni e della necessità di agire rapidamente per interrompere i danni in atto e quelli futuri. Gli Stati parte dovrebbero garantire che tali violazioni non si ripetano, anche mediante la riforma delle leggi e delle politiche pertinenti e la loro effettiva attuazione.

47. Le tecnologie digitali apportano ulteriore complessità alle indagini e al perseguimento dei crimini perpetrati a danno dei

²² Commento generale n.21 (2017) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato ai bambini di strada, par.22. Si veda anche l'Allegato alla Risoluzione 60/147 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

²³ Commento generale n.5 (2003) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato alle misure generali di attuazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, par.24.

minorenni, che possono attraversare i confini nazionali. Gli Stati parte dovrebbero affrontare la questione delle modalità attraverso le quali gli usi delle tecnologie digitali possono facilitare o impedire le indagini e il perseguimento dei crimini contro i minorenni e adottare tutte le misure di prevenzione, applicazione e riparazione disponibili, anche in cooperazione con i partner internazionali. Dovrebbero fornire una formazione specializzata per funzionari delle forze dell'ordine, pubblici ministeri e giudici in merito alle violazioni dei diritti dei minorenni specificamente associate all'ambiente digitale, anche attraverso la cooperazione internazionale.

48. I minorenni possono incontrare particolari difficoltà nell'ottenere adeguato rimedio quando i loro diritti sono stati violati nell'ambiente digitale da parte delle imprese, in particolare nel contesto delle loro operazioni globali.²⁴ Gli Stati parte dovrebbero prendere in considerazione misure per il rispetto, la protezione e la realizzazione dei diritti dei minorenni nel contesto delle attività e delle operazioni extraterritoriali delle imprese, a condizione che esista un collegamento ragionevole tra lo Stato e la condotta in questione. Dovrebbero garantire che le imprese assicurino meccanismi di reclamo efficaci; tali meccanismi non dovrebbero, tuttavia, impedire ai minorenni di avere accesso a rimedi di natura statale. Dovrebbero inoltre garantire che le agenzie con poteri di controllo in merito ai diritti dei minorenni - come quelli relativi a salute e sicurezza, protezione dei dati e diritti dei consumatori, istruzione, pubblicità e marketing - indaghino sui reclami e forniscano rimedi adeguati alle violazioni o agli abusi dei diritti dei minorenni nell'ambiente digitale.²⁵

²⁴ Commento generale n.16 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato agli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia, par.66-67.

²⁵ Ibid., par.30 e 43.

49. Gli Stati parte dovrebbero fornire ai minorenni informazioni sensibili e adeguate all'età, in un linguaggio a misura di minorenne, con riguardo ai loro diritti e a meccanismi di segnalazione e reclamo, servizi e rimedi a loro disposizione, nei casi in cui i loro diritti relativi all'ambiente digitale vengano violati o abusati. Tali informazioni dovrebbero essere fornite anche a genitori, agli adulti di riferimento e ai professionisti che lavorano con e per i minorenni.

VI. Diritti e libertà civili

A. Accesso alle informazioni

50. L'ambiente digitale offre alle persone minorenni un'opportunità unica per realizzare il diritto di accesso alle informazioni. A tale riguardo, i mezzi di informazione e comunicazione, compresi i contenuti digitali e quelli online, svolgono una funzione importante.²⁶ Gli Stati parte dovrebbero garantire che i minorenni abbiano accesso alle informazioni nell'ambiente digitale e che l'esercizio di tale diritto sia limitato solo nei casi previsti dalla legge e quando si renda necessario agli scopi previsti dall'articolo 13 della Convenzione.

51. Gli Stati parte dovrebbero predisporre e sostenere la creazione di contenuti digitali adeguati all'età che diano potere ai minorenni in conformità alle loro capacità in evoluzione e garantire che i minorenni abbiano accesso a un'ampia varietà di informazioni, comprese quelle gestite da enti

²⁶ Commento generale n.7 (2005) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato all'attuazione dei diritti dei bambini nella prima infanzia, par.35 e Commento generale n.20 (2016) dedicato all'attuazione dei diritti dei minorenni durante l'adolescenza, par.47.

pubblici, su cultura, sport, arte, salute, diritti civili e politici e diritti dei minorenni.

52. Gli Stati parte dovrebbero incoraggiare la produzione e la diffusione di tali contenuti utilizzando più strumenti a partire da una pluralità di fonti nazionali e internazionali, inclusi i nuovi mezzi di informazione, le emittenti, i musei, le biblioteche e le organizzazioni educative, scientifiche e culturali. Dovrebbero in particolare impegnarsi per migliorare l'offerta di contenuti diversificati, accessibili e utili per i minorenni con disabilità e appartenenti a gruppi etnici, linguistici, indigeni e ad altre minoranze. La capacità di accedere alle informazioni pertinenti, nelle lingue che i minorenni comprendono, può avere un significativo impatto positivo sull'uguaglianza.²⁷

53. Gli Stati parte dovrebbero garantire che tutti i minorenni siano informati e possano reperire facilmente online informazioni diversificate e di buona qualità, compresi i contenuti indipendenti da interessi commerciali o politici. Dovrebbero garantire che la ricerca automatizzata e il filtraggio delle informazioni, inclusi i suggerimenti, non diano la priorità ai contenuti a pagamento con una motivazione commerciale o politica rispetto alle scelte dei minorenni, o a discapito del loro diritto all'informazione.

54. L'ambiente digitale può includere informazioni di genere stereotipate, discriminatorie, razziste, violente, pornografiche e di sfruttamento, nonché false narrazioni, cattiva informazione, disinformazione e informazioni che incoraggiano i minorenni a porre in essere attività illegali o dannose. Tali

²⁷ Commento generale n.17 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al diritto del minorenne al riposo, al tempo libero, al gioco, alle attività ricreative, alla vita culturale e all'arte, par.46 e Commento generale n.20 (2016) dedicato all'attuazione dei diritti dei minorenni durante l'adolescenza, par.47-48.

informazioni possono provenire da più fonti, inclusi altri utenti, creatori di contenuti commerciali, autori di reati di natura sessuale o gruppi armati segnalati come terroristi o estremisti violenti. Gli Stati parte dovrebbero proteggere i minorenni da contenuti dannosi e inattendibili e garantire che le imprese e altri fornitori di contenuti digitali sviluppino e attuino linee guida per consentire ai minorenni di accedere in modo sicuro a diversi contenuti, riconoscendo i loro diritti all'informazione e alla libertà di espressione, proteggendoli al contempo da tali materiali dannosi nel rispetto dei loro diritti e delle loro capacità in evoluzione.²⁸ Eventuali limitazioni al funzionamento di ogni sistema di diffusione di informazioni basato su Internet, elettronico o di altro tipo dovrebbero essere in linea con l'articolo 13 della Convenzione.²⁹ Gli Stati parte non dovrebbero intenzionalmente ostacolare o consentire ad altri attori di ostacolare la fornitura di elettricità, reti cellulari o connettività Internet in qualsiasi area geografica, in parte o nel suo insieme, fattore che può avere l'effetto di inibire l'accesso di un minorenne alle informazioni e alla comunicazione.

55. Gli Stati parte dovrebbero incoraggiare i fornitori di servizi digitali utilizzati dai minorenni ad applicare un'etichettatura dei contenuti breve e comprensibile, ad esempio sull'adeguatezza dell'età o sull'affidabilità dei contenuti. Dovrebbero inoltre incoraggiare la messa a disposizione di orientamenti accessibili, formazione, materiali educativi e meccanismi di rendicontazione per minorenni, genitori e adulti di riferimento, educatori e competenti gruppi pro-

²⁸ Commento generale n.16 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato agli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia, par.58 e Commento generale n.7 (2005) dedicato all'attuazione dei diritti dei bambini nella prima infanzia, par.35.

²⁹ Commento generale n.34 (2011) del Comitato Diritti Umani dedicato alla libertà di espressione ed opinione, par.43.

fessionali.³⁰ I sistemi basati sull'età o sui contenuti progettati per proteggere i minorenni da contenuti inappropriati per l'età, dovrebbero essere coerenti con il principio di minimizzazione dei dati.

56. Gli Stati parte dovrebbero garantire che i fornitori di servizi digitali rispettino le linee guida, gli standard e i codici in materia³¹ e applichino regole legittime, necessarie e proporzionate di moderazione dei contenuti. I controlli sui contenuti, i filtri utilizzati dai sistemi scolastici e altre tecnologie orientate alla sicurezza non dovrebbero essere utilizzati per limitare l'accesso dei minorenni alle informazioni nell'ambiente digitale; dovrebbero essere usati solo per impedire il flusso di materiale nocivo ai minorenni. La moderazione e il controllo sui contenuti dovrebbero essere bilanciati con il diritto alla protezione contro le violazioni degli altri diritti dei minorenni, in particolare i loro diritti alla libertà di espressione e alla privacy.

57. I codici di condotta professionali stabiliti dai mezzi di informazione e dalle altre organizzazioni competenti in materia dovrebbero includere indicazioni su come segnalare i rischi e le opportunità digitali relativi ai minorenni. Tale orientamento dovrebbe condurre a rapporti basati su prove che non rivelino l'identità delle vittime minorenni sopravvissute e che siano conformi agli standard internazionali sui diritti umani.

B. Libertà di espressione

58. Il diritto delle persone minorenni alla libertà di espres-

³⁰ Commento generale n.16 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato agli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia, par.19 e 59.

³¹ Ibid., par.58 e 61.

sione include la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni tipo, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione a loro scelta. I minorenni hanno riferito³² che l'ambiente digitale offre un ampio spazio per esprimere le proprie idee e opinioni e i loro punti di vista politici. Per i minorenni che si trovano in situazioni svantaggiate o vulnerabili, l'interazione facilitata dalla tecnologia con altri che condividono le loro esperienze può aiutarli a esprimersi.

59. Qualsiasi restrizione del diritto delle persone minorenni alla libertà di espressione nell'ambiente digitale, come i filtri, comprese le misure di sicurezza, dovrebbe essere rispettosa della legge, necessaria e proporzionata. La motivazione di tali restrizioni dovrebbe essere trasparente e comunicata ai minorenni in un linguaggio appropriato alla loro età. Gli Stati parte dovrebbero fornire ai minorenni informazioni e opportunità di formazione su come esercitare efficacemente tale diritto, in particolare come creare e condividere contenuti digitali in modo sicuro, rispettando i diritti e la dignità altrui e non violando la normativa, come quella relativa all'incitamento all'odio e alla violenza.

60. Quando i minorenni esprimono le proprie opinioni e la propria identità politiche o di altro genere, nell'ambito dell'ambiente digitale, possono attirare critiche, ostilità, minacce o punizioni. Gli Stati parte dovrebbero proteggere i minorenni dagli attacchi cibernetici e dalle minacce, dalla censura, dalle violazioni dei dati e dalla sorveglianza digitale. I minorenni non dovrebbero essere perseguiti per aver espresso le loro opinioni nell'ambiente digitale, a meno che non violino le restrizioni previste dalla legislazione penale compatibilmente con l'articolo 13 della Convenzione.

³² "I nostri diritti nel mondo digitale", pag.16.

61. In considerazione dell'esistenza di motivazioni commerciali e politiche per promuovere particolari visioni del mondo, gli Stati parte dovrebbero garantire che gli usi dei processi automatizzati di filtraggio delle informazioni, la profilazione, il marketing e il processo decisionale non sostituiscano, manipolino o interferiscano con la capacità dei minorenni di formare ed esprimere le loro opinioni nell'ambiente digitale.

C. Libertà di pensiero, coscienza e religione

62. Gli Stati parte dovrebbero rispettare il diritto della persona minorenni alla libertà di pensiero, coscienza e religione nell'ambiente digitale. Il Comitato incoraggia gli Stati parte a introdurre o aggiornare la regolamentazione sulla protezione dei dati e gli standard di progettazione che identificano, definiscono e vietano pratiche che manipolano o interferiscono con il diritto dei minorenni alla libertà di pensiero e di credo nell'ambiente digitale, ad esempio mediante analisi e deduzioni delle emozioni. I sistemi automatizzati possono essere utilizzati per attuare deduzioni sullo stato interiore di un minorenne. [Gli Stati parte] Devono garantire che i sistemi automatizzati o i sistemi di filtraggio delle informazioni non vengano utilizzati per influenzare e condizionare il comportamento o le emozioni dei minorenni o per limitare le loro opportunità o il loro sviluppo.

63. Gli Stati parte dovrebbero garantire che i minorenni non vengano penalizzati a causa della loro religione o del loro credo o che le loro opportunità future vengano limitate in qualsiasi altro modo. L'esercizio del diritto delle persone minorenni di professare la propria religione o le proprie convinzioni nell'ambiente digitale può essere soggetto solo a limitazioni legittime, necessarie e proporzionate.

D. Libertà di associazione e riunione pacifica

64. L'ambiente digitale può consentire ai minorenni di formare la propria identità sociale, religiosa, culturale, etnica, sessuale e politica e di partecipare alle comunità collegate e agli spazi pubblici per la discussione, lo scambio culturale, la coesione sociale e la diversità.³³ I minorenni hanno riferito che l'ambiente digitale ha fornito loro preziose opportunità di incontro, scambio di opinioni e discussione con i loro coetanei, i decisori e altri che hanno condiviso i loro interessi.³⁴

65. Gli Stati parte dovrebbero garantire che le proprie leggi, i regolamenti e le politiche proteggano il diritto dei minorenni a partecipare a organizzazioni che operano parzialmente o esclusivamente nell'ambiente digitale. Nessuna restrizione può essere posta all'esercizio, da parte dei minorenni, del diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica nell'ambiente digitale, oltre a quelle legittime, necessarie e proporzionate.³⁵ Tale partecipazione non dovrebbe di per sé comportare conseguenze negative per quei minorenni, come l'esclusione da scuola, la restrizione o la privazione di opportunità future o la creazione di una profilazione criminale. Tale partecipazione dovrebbe essere sicura, privata e priva di sorveglianza da parte di enti pubblici o privati.

66. La visibilità pubblica e le opportunità di *networking* nell'ambiente digitale possono anche sostenere l'attivismo

³³ Commento generale n.17 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al diritto del minorenne al riposo, al tempo libero, al gioco, alle attività ricreative, alla vita culturale e all'arte, par.21 e Commento generale n.20 (2016) dedicato all'attuazione dei diritti dei minorenni durante l'adolescenza, par.44-45.

³⁴ "I nostri diritti nel mondo digitale", pag.20.

³⁵ Commento generale n.37 (2020) del Comitato Diritti Umani dedicato al diritto di riunirsi pacificamente, par.6 e 34.

dei minorenni e possono responsabilizzare questi ultimi in qualità di difensori dei diritti umani. Il Comitato riconosce che l'ambiente digitale consente ai minorenni - inclusi i difensori dei diritti umani, così come i minorenni che si trovano in situazioni vulnerabili - di comunicare tra loro, difendere i propri diritti e formare associazioni. Gli Stati parte dovrebbero sostenerli, anche facilitando la creazione di spazi digitali specifici, e garantirne la sicurezza.

E. Diritto alla privacy

67. La privacy è vitale per la capacità, la dignità e la sicurezza dei minorenni e per l'esercizio dei loro diritti. I dati personali dei minorenni vengono elaborati per offrire loro vantaggi educativi, sanitari e di altro genere. Le minacce alla privacy dei minorenni possono derivare dalla raccolta e dall'elaborazione dei dati da parte di istituzioni pubbliche, imprese e altre organizzazioni, nonché da attività criminali come il furto di identità. Le minacce possono derivare anche dalle attività dei minorenni stessi e dei loro familiari, coetanei o altre persone, ad esempio da genitori che condividono fotografie online o da uno sconosciuto che condivide informazioni in merito a un minorenne.

68. I dati possono includere informazioni, tra l'altro, su identità, attività, ubicazione, comunicazione, emozioni, salute e relazioni dei minorenni. Alcune combinazioni di dati personali, inclusi i dati biometrici, possono identificare in modo univoco una persona minorenne. Pratiche digitali, come l'elaborazione automatizzata dei dati, la profilazione, l'analisi dei comportamenti, la verifica obbligatoria dell'identità, il filtraggio delle informazioni e la sorveglianza di massa stanno diventando routine. Tali pratiche possono condurre a interferenze arbitrarie

o illegali del diritto dei minorenni alla privacy; inoltre possono avere conseguenze negative sui minorenni, che possono continuare a influenzarli anche nelle fasi successive della loro vita.

69. L'interferenza nella privacy di un minorenne è consentita se non è né arbitraria né illegale. Qualsiasi interferenza di questo tipo dovrebbe, pertanto, essere prevista dalla legge, intesa a conseguire uno scopo legittimo, sostenere il principio di minimizzazione dei dati, essere proporzionata e concepita per rispettare il superiore interesse del minorenne e non deve essere in conflitto con le disposizioni, gli scopi o gli obiettivi della Convenzione.

70. Gli Stati parte dovrebbero adottare misure legislative, amministrative e di altro tipo per garantire che la privacy dei minorenni sia rispettata e protetta da tutte le organizzazioni e in tutti gli ambienti che trattano i loro dati. La legislazione dovrebbe includere solide garanzie, trasparenza, controllo indipendente e accesso ai rimedi. Gli Stati parte dovrebbero richiedere l'integrazione della *privacy-by-design* nei prodotti e nei servizi digitali che riguardano i minorenni. Dovrebbero rivedere regolarmente la legislazione sulla privacy e sulla protezione dei dati e garantire che le procedure e le prassi impediscano violazioni, intenzionali o accidentali, della privacy dei minorenni. Laddove la crittografia sia considerata un mezzo adeguato, gli Stati parte dovrebbero prendere in considerazione misure appropriate, che consentano l'individuazione e la segnalazione dello sfruttamento e abuso sessuale di minorenni o il relativo materiale. Tali misure devono essere rigorosamente contenute alla luce dei principi di legittimità, necessità e proporzionalità.

71. Laddove si richieda il consenso per trattare i dati di un minorenne, gli Stati parte dovrebbero garantire che il consenso sia informato e liberamente fornito dal minorenne o – a

seconda dell'età del minore e della capacità di evoluzione – da parte del genitore o del tutore, e ottenuto prima del trattamento di tali dati. Laddove il consenso di un minore sia considerato insufficiente e sia richiesto il consenso dei genitori per trattare i suoi dati personali, gli Stati parte dovrebbero richiedere che le organizzazioni che elaborano tali dati verifichino che il consenso sia informato, consapevole e fornito dal genitore o dal tutore del minore.

72. Gli Stati parte dovrebbero garantire che i minorenni e i loro genitori o tutori possano accedere facilmente ai dati conservati, rettificare quelli imprecisi o obsoleti e cancellare i dati archiviati illegalmente o inutilmente da parte di autorità pubbliche, privati o altri organismi, soggetti a limitazioni ragionevoli e legittime.³⁶ Dovrebbero, inoltre, garantire il diritto dei minorenni di revocare il proprio consenso e opporsi al trattamento dei dati personali laddove il responsabile del trattamento non dimostri motivi legittimi e imperativi per operare il trattamento. Dovrebbero, inoltre, fornire informazioni a minorenni, genitori e tutori su tali argomenti, in un linguaggio a misura di minore e in formati accessibili.

73. I dati personali delle persone minorenni dovrebbero essere accessibili solo alle autorità, organizzazioni e individui designati ai sensi della legge a elaborarli nel rispetto delle garanzie di giusto processo, come i controlli regolari e le misure di responsabilità.³⁷ I dati sui minorenni raccolti per scopi definiti, in qualsiasi contesto, compresi i casellari giudiziari

³⁶ Commento generale n.16 (1988) del Comitato Diritti Umani dedicato al diritto del rispetto della privacy, par.10.

³⁷ *Ibid.*; e Commento generale n.20 (2016) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato all'attuazione dei diritti dei minorenni durante l'adolescenza, par.46.

digitalizzati, dovrebbero essere protetti e trattati esclusivamente a tali scopi e non dovrebbero essere conservati illegalmente, o inutilmente, o utilizzati per altri scopi. Laddove le informazioni siano fornite in un contesto e potrebbero legittimamente avvantaggiare il minorenne attraverso il suo utilizzo in un altro contesto, ad esempio in quello della scuola e dell'istruzione terziaria, l'uso di tali dati dovrebbe essere trasparente, responsabile e soggetto al consenso del minorenne o, a seconda dei casi, del genitore o tutore.

74. La legislazione e le misure sulla privacy e sulla protezione dei dati non dovrebbero limitare arbitrariamente gli altri diritti dei minorenni, come quello alla libertà di espressione o protezione. Gli Stati parte dovrebbero garantire che la legislazione sulla protezione dei dati rispetti la privacy dei minorenni e i loro dati personali in relazione all'ambiente digitale. Attraverso la continua innovazione tecnologica, il perimetro dell'ambiente digitale si sta espandendo fino a includere sempre più servizi e prodotti, come i vestiti e giocattoli. Poiché gli ambienti in cui i minorenni trascorrono il tempo diventano "connessi", attraverso l'uso di sensori integrati collegati a sistemi automatizzati, gli Stati parte dovrebbero garantire che i prodotti e servizi che contribuiscono a creare tali ambienti siano soggetti a una solida protezione dei dati e ad altre normative e standard sulla privacy. Ciò include aree pubbliche, come strade, scuole, biblioteche, luoghi di sport e intrattenimento e locali commerciali, inclusi negozi, cinema e abitazioni.

75. Qualsiasi sorveglianza digitale dei minorenni, insieme a qualsiasi trattamento automatizzato associato di dati personali, dovrebbe rispettare il diritto del minore alla privacy e non dovrebbe essere condotta di routine, indiscriminatamente o all'insaputa del minorenne o, nel caso di minorenni

molto piccoli, del genitore o dell'adulto di riferimento; né dovrebbe avvenire senza il diritto di opporsi a tale sorveglianza, in contesti commerciali, educativi e di cura e si dovrebbe sempre prestare attenzione ai mezzi meno invasivi della privacy disponibili per realizzare lo scopo desiderato.

76. L'ambiente digitale presenta determinate problematiche per genitori e tutori nel rispetto del diritto dei minorenni alla privacy. Le tecnologie che monitorano le attività online per motivi di sicurezza, come dispositivi e servizi di tracciamento, se non adoperate con attenzione, possono impedire a un minore di accedere a una linea di assistenza o cercare informazioni sensibili. Gli Stati parte dovrebbero informare i minorenni, i genitori, gli adulti di riferimento e il pubblico in merito all'importanza del diritto del minorenne alla privacy e su come le loro azioni possano minacciare tale diritto. Dovrebbero anche essere informati sulle pratiche attraverso le quali possono rispettare e proteggere la privacy dei minorenni in relazione all'ambiente digitale, mantenendoli al sicuro. Il monitoraggio dell'attività digitale di un minorenne da parte di genitori e/o degli adulti di riferimento dovrebbe essere proporzionato e conforme alle capacità in evoluzione del minorenne.

77. Molti minorenni usano avatar online o pseudonimi che proteggono la loro identità e tali pratiche possono risultare rilevanti relativamente alla protezione della loro privacy. Gli Stati parte dovrebbero richiedere un approccio che integri la *safety-by-design* e la *privacy-by-design* con l'anonimato, assicurando al contempo che le pratiche anonime non siano abitualmente utilizzate per nascondere comportamenti dannosi o illegali, come aggressioni cibernetiche, incitamento all'odio, o sfruttamento e abuso sessuale. La protezione della privacy di un minorenne nell'ambiente digitale può essere vitale nelle circostanze in cui i genitori stessi o gli adulti

di riferimento rappresentino invece una minaccia per la sicurezza del minorenne, oppure si trovino in conflitto per la cura del minorenne. Tali casi possono richiedere un ulteriore intervento, come la consulenza familiare o altri servizi, al fine di salvaguardare il diritto del minorenne alla privacy.

78. I fornitori di servizi di prevenzione o consulenza ai minorenni nell'ambiente digitale dovrebbero essere esentati dall'obbligo di ottenere il consenso dei genitori del minorenne perché quest'ultimo possa accedere a tali servizi.³⁸ Questi ultimi dovrebbero attenersi a standard elevati di privacy e protezione dei minorenni.³⁹

F. Registrazione alla nascita e diritto all'identità

79. Gli Stati parte dovrebbero promuovere l'uso di sistemi di identificazione digitale che consentano a tutti i neonati di avere la propria nascita registrata e ufficialmente riconosciuta dalle autorità nazionali, al fine di facilitare l'accesso ai servizi, inclusi quelli inerenti a salute, istruzione e benessere. La mancanza di registrazione delle nascite facilita la violazione dei diritti dei minorenni ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli opzionali. Gli Stati parte dovrebbero utilizzare una tecnologia aggiornata, comprese le unità di registrazione mobili, per garantire l'accesso alla registrazione delle nascite, in particolare per i minorenni nelle aree remote, i minorenni rifugiati e migranti, i minorenni a rischio e quelli che si trovano in situazioni emarginate, e includere anche i minorenni nati

³⁸ Commento generale n.20 (2016) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato all'attuazione dei diritti dei minorenni durante l'adolescenza, par.60.

³⁹ N.d.T. I servizi di prevenzione e consulenza cui si fa riferimento sono quelli relativi alla protezione del minorenne dal rischio di violenza o discriminazione cui l'ambiente digitale potrebbe esporlo.

prima dell'introduzione di sistemi di identificazione digitale. Affinché tali sistemi vadano a vantaggio dei minorenni, gli Stati parte dovrebbero condurre campagne di sensibilizzazione, stabilire meccanismi di monitoraggio, promuovere l'impegno della comunità e garantire un coordinamento efficace tra i diversi attori, inclusi gli ufficiali di stato civile, i giudici, i notai, i funzionari sanitari e il personale delle agenzie per la protezione dei minorenni. [Gli Stati parte] Dovrebbero inoltre garantire che sia attuato un solido quadro per la tutela della vita privata [delle persone minorenni] e dei loro dati.

VII. **Violenza contro i minorenni**

80. L'ambiente digitale può favorire nuove modalità attraverso le quali perpetrare violenza contro i minorenni, facilitando le situazioni in cui questi ultimi subiscono violenza e/o possono essere indotti a fare del male a sé stessi o ad altri. Le crisi, come le pandemie, possono aumentare il rischio di danni online, dal momento che, in tali circostanze, i minorenni trascorrono più tempo sulle piattaforme virtuali.

81. Gli autori di reati sessuali possono utilizzare le tecnologie digitali per adescare i minorenni a fini sessuali e per partecipare ad abusi sessuali su minorenni online, ad esempio tramite lo streaming di video in diretta, la produzione e la distribuzione di materiale pedopornografico e l'estorsione a sfondo sessuale. Forme di violenza facilitata digitalmente, sfruttamento e abuso sessuale possono anche essere perpetrate all'interno della cerchia di fiducia di un minorenne, da parte di familiari o amici o, per gli adolescenti, da partner intimi e possono comprendere comportamenti aggressivi cibernetici, inclusi il bullismo e le minacce alla reputazione, la non consensuale creazione o condivisione di testo

o immagini di natura sessuale, come contenuti autogenerati mediante adescamento o coercizione, e la promozione di condotte autolesioniste, come tagli, comportamenti suicidi o disturbi alimentari. Laddove i minorenni abbiano commesso tali azioni, gli Stati parte dovrebbero perseguire approcci di giustizia preventiva, di salvaguardia e riparativa per i minorenni coinvolti ogniqualvolta possibile.⁴⁰

82. Gli Stati parte dovrebbero adottare misure legislative e amministrative per proteggere i minorenni dalla violenza nell'ambiente digitale, inclusa la revisione, l'aggiornamento e l'applicazione costante di solidi organismi legislativi, regolamentari e istituzionali che proteggano i minorenni dai rischi riconosciuti ed emergenti di tutte le forme di violenza nell'ambiente digitale. Tali rischi includono violenza fisica o mentale, lesioni o abuso, negligenza o maltrattamento, sfruttamento e abuso, inclusi quelli di natura sessuale, traffico di minorenni, violenza di genere, forme di aggressione cibernetica, attacchi informatici e guerra dell'informazione. Gli Stati parte dovrebbero attuare misure di sicurezza e protezione in conformità con le capacità in evoluzione dei minorenni.

83. L'ambiente digitale può aprire nuove strade ai gruppi eversivi, compresi i gruppi armati segnalati come terroristi o estremisti violenti, per reclutare e sfruttare i minorenni coinvolgendoli nelle violenze. Gli Stati parte dovrebbero garantire che la legislazione proibisca il reclutamento di minorenni da parte di gruppi terroristici o estremisti vio-

⁴⁰ Commento generale n.24 (2019) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato ai diritti dei minorenni nel sistema di giustizia minorile, par.101 e Linee guida sull'attuazione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante persone minorenni, par.71 (CRC/C/156).

lenti. I minorenni accusati di reati in tale contesto dovrebbero essere trattati principalmente come vittime ma, qualora venissero accusati, dovrebbe loro applicarsi il sistema di giustizia minorile.

VIII. Ambiente familiare e cure alternative

84. Molti genitori e adulti di riferimento necessitano di sostegno per sviluppare conoscenze tecnologiche, capacità e competenze necessarie per assistere i minorenni in relazione all'ambiente digitale. Gli Stati parte dovrebbero garantire che ai genitori e agli adulti di riferimento sia data l'opportunità di acquisire l'alfabetizzazione digitale, di apprendere come la tecnologia possa sostenere i diritti dei minorenni, di riconoscere un minorenne vittima di un danno online e di rispondere in modo appropriato. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai genitori e a coloro che si prendono cura dei minorenni in situazioni svantaggiate o vulnerabili.

85. Nel sostenere e guidare i genitori e gli adulti di riferimento, in merito all'ambiente digitale, gli Stati parte dovrebbero promuoverne la consapevolezza di rispettare la crescente autonomia dei minorenni e il loro bisogno di privacy, in conformità con le loro capacità in evoluzione. Gli Stati parte dovrebbero tenere conto del fatto che i minorenni spesso colgono e sperimentano opportunità digitali e possono incontrare rischi, anche in età più giovane di quanto i genitori o altri adulti di riferimento possano prevedere. Alcuni minorenni hanno riferito di volere maggiore sostegno e incoraggiamento nelle loro attività digitali, soprattutto laddove percepivano l'approccio dei genitori e di altri adulti di rife-

rimento come punitivo, eccessivamente restrittivo o non adeguato alle loro capacità in evoluzione.⁴¹

86. Gli Stati parte dovrebbero tenere conto del fatto che il supporto e la guida forniti ai genitori e a coloro che si prendono cura dei minorenni dovrebbero essere basati sulla conoscenza della specificità e dell'unicità delle relazioni "genitore-figlio". Tale guida dovrebbe supportare i genitori nel mantenere un adeguato equilibrio tra la protezione del minorenne e la sua autonomia emergente, basata sull'empatia e sul rispetto reciproci, al di là del divieto o del controllo. Per aiutare i genitori e altri adulti di riferimento a mantenere un equilibrio tra le responsabilità genitoriali e i diritti dei minorenni, il superiore interesse del minorenne, attuato insieme alla considerazione delle sue capacità in evoluzione, dovrebbe essere il principio guida. Il sostegno ai genitori e agli adulti di riferimento del minorenne dovrebbe comprendere il fatto di incoraggiare le attività sociali, creative e di apprendimento dei minorenni nell'ambiente digitale e sottolineare che l'uso delle tecnologie digitali non dovrebbe sostituire le interazioni dirette e reattive tra i minorenni stessi, o tra i minorenni e i genitori, o gli adulti di riferimento del minorenne.

87. È importante che i minorenni separati dalle loro famiglie abbiano accesso alle tecnologie digitali.⁴² I riscontri in merito hanno dimostrato che le tecnologie digitali sono utili per mantenere i rapporti familiari, ad esempio, nei casi di separazione dei genitori, quando i minorenni sono affidati a cure alternative, allo scopo di stabilire relazioni tra i minorenni e potenziali genitori adottivi o affidatari, e per ricongiungere

⁴¹ "I nostri diritti nel mondo digitale" pag.30.

⁴² Commento generale n.21 (2017) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato ai bambini di strada, par.35.

con le loro famiglie i minorenni in situazioni di crisi umanitaria. Pertanto, nel contesto delle famiglie separate, gli Stati parte dovrebbero sostenere l'accesso ai servizi digitali per i minorenni e i loro genitori, tutori o altre persone rilevanti, tenendo in considerazione la sicurezza e l'interesse superiore del minorenne.

88. Le misure adottate per migliorare l'inclusione digitale dovrebbero essere bilanciate con la necessità di proteggere i minorenni nei casi in cui i genitori o altri membri della famiglia o adulti di riferimento, fisicamente presenti o distanti, possano metterli a rischio. Gli Stati parte dovrebbero considerare che tali rischi possono derivare dalla progettazione e dall'uso di tecnologie digitali, ad esempio rivelando la posizione di un minorenne a un potenziale aggressore. Nel riconoscere tali rischi, dovrebbero richiedere un approccio che integri la *safety-by-design* e la *privacy-by-design* e garantire che i genitori e gli adulti di riferimento siano pienamente consapevoli dei rischi e delle strategie disponibili per sostenere e proteggere i minorenni.

IX. Minorenni con disabilità

89. L'ambiente digitale apre nuove strade ai minorenni con disabilità per avere relazioni sociali con i loro coetanei, accedere alle informazioni e partecipare ai processi decisionali pubblici. Gli Stati parte dovrebbero perseguire queste strade e adottare misure per prevenire la creazione di nuove barriere e per rimuovere le barriere esistenti incontrate dai minorenni con disabilità in relazione all'ambiente digitale.

90. I minorenni con diversi tipi di disabilità, comprese disabilità fisiche, intellettuali, psicosociali, uditive e visive,

incontrano diverse barriere nell'accesso all'ambiente digitale, come i contenuti in formati non accessibili, l'accesso limitato a tecnologie assistive a prezzi accessibili a casa, a scuola e nella comunità e il divieto di utilizzo di dispositivi digitali nelle scuole, nelle strutture sanitarie e in altri ambienti. Gli Stati parte dovrebbero garantire che i minorenni con disabilità abbiano accesso ai contenuti in formati accessibili e rimuovere le politiche che hanno un impatto discriminatorio su tali minorenni. Dovrebbero garantire l'utilizzo di tecnologie assistive a prezzi accessibili, ove necessario, in particolare per i minorenni con disabilità che vivono in povertà, e curare campagne di sensibilizzazione, formazione e risorse per i minorenni con disabilità, le loro famiglie e il personale in contesti educativi e di altro tipo in modo che essi acquisiscano conoscenze e competenze sufficienti per utilizzare efficacemente le tecnologie digitali.

91. Gli Stati parte dovrebbero promuovere innovazioni tecnologiche che soddisfino i requisiti dei minorenni con diversi tipi di disabilità e garantire che i prodotti e i servizi digitali siano progettati per l'accessibilità universale, in modo che possano essere utilizzati da tutte le persone minorenni senza eccezioni e senza necessità di adattamento. I minorenni con disabilità dovrebbero essere coinvolti nella progettazione e nell'erogazione di politiche, prodotti e servizi che influenzano la realizzazione dei loro diritti nell'ambiente digitale.

92. I minorenni con disabilità possono essere maggiormente esposti a rischi, tra cui le aggressioni cibernetiche, lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nell'ambiente digitale. Gli Stati parte dovrebbero identificare e affrontare i rischi incontrati dai minorenni con disabilità, adottando misure per garantire che l'ambiente digitale sia sicuro per loro, contrastando al contempo i pregiudizi vissuti dai minorenni con disabilità che po-

trebbero portare a situazioni di iperprotezione o esclusione. Le informazioni sulla sicurezza, le strategie di protezione e le informazioni pubbliche, i servizi e i forum relativi all'ambiente digitale dovrebbero essere forniti in formati accessibili.

X. Salute e benessere

93. Le tecnologie digitali possono facilitare l'accesso ai servizi sanitari e alle informazioni e migliorare i servizi diagnostici e terapeutici per la salute fisica e mentale e la nutrizione di madri, neonati, bambini e adolescenti. Offrono anche opportunità significative per raggiungere i minorenni in situazioni svantaggiate o vulnerabili o in comunità remote. In situazioni di emergenza pubblica o di crisi sanitarie o umanitarie, l'accesso ai servizi sanitari e alle informazioni attraverso le tecnologie digitali può diventare l'unica opzione possibile.

94. I minorenni hanno riferito di apprezzare la ricerca online di informazioni e supporto relativi alla salute e al benessere, anche in merito a salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva, pubertà, sessualità e concepimento.⁴³ Gli adolescenti hanno rivendicato in particolare l'accesso online a servizi di salute mentale, sessuale e riproduttiva gratuiti, riservati, adeguati all'età e non discriminatori.⁴⁴ Gli Stati parte dovrebbero garantire che le persone minorenni abbiano un accesso sicuro, protetto e riservato a informazioni e servizi sanitari affidabili, compresi i servizi di consulenza psicologica.⁴⁵ Tali servizi dovrebbero limitare il trattamento dei dati dei minorenni a ciò che è strettamente

⁴³ "I nostri diritti nel mondo digitale", pag.37.

⁴⁴ Commento generale n.20 (2016) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato all'attuazione dei diritti dei minorenni durante l'adolescenza, par.59.

⁴⁵ Ibid., par.47 e 59.

necessario per la prestazione del servizio e dovrebbero essere forniti da professionisti o persone con una formazione adeguata, con meccanismi di controllo regolamentati. Gli Stati parte dovrebbero garantire che i prodotti e i servizi sanitari digitali non generino o aumentino le disuguaglianze nell'accesso dei minorenni ai servizi sanitari in presenza.

95. Gli Stati parte dovrebbero incoraggiare e investire in ricerca e sviluppo, che si concentrino sui bisogni di salute specifici dei minorenni e che promuovano risultati positivi per la loro salute attraverso i progressi tecnologici. I servizi digitali dovrebbero essere utilizzati per integrare o migliorare la fornitura diretta di servizi sanitari ai minorenni.⁴⁶ Gli Stati parte dovrebbero introdurre o aggiornare la regolamentazione che impone ai fornitori di tecnologie e servizi sanitari di contemplare i diritti delle persone minorenni nella funzionalità, nel contenuto e nella distribuzione degli stessi.

96. Gli Stati parte dovrebbero adottare regolamentazioni contro i danni noti e considerare in modo proattivo la ricerca e le prove emergenti nel settore della salute pubblica, per prevenire la diffusione di disinformazione, materiali e servizi che possono danneggiare la salute mentale o fisica delle persone minorenni. Potrebbero anche risultare necessarie alcune misure per prevenire un coinvolgimento malsano di queste ultime nei giochi digitali o nei social media, come la regolamentazione contro il design digitale che mina il loro sviluppo e i loro diritti.⁴⁷

97. Gli Stati parte dovrebbero incoraggiare l'uso delle tecnologie digitali per promuovere stili di vita sani, incluse le

⁴⁶ Ibid., par.47-48.

⁴⁷ Commento generale n.15 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al diritto del minorenne di godere del più alto standard di salute possibile, par.84.

attività fisiche e sociali.⁴⁸ Dovrebbero regolamentare pubblicità mirata o dai contenuti non adatti all'età, marketing e altri servizi digitali per impedire l'esposizione dei minorenni alla promozione di prodotti non salutari, inclusi determinati alimenti e bevande, alcol, droghe, tabacco e altri prodotti a base di nicotina.⁴⁹ Tali regolamentazioni relative all'ambiente digitale dovrebbero essere compatibili e tenere il passo con quelle proprie dell'ambiente "offline".

98. Le tecnologie digitali offrono molteplici opportunità ai minorenni per migliorare la loro salute e il loro benessere, se bilanciate con il loro bisogno di riposo, esercizio e interazione diretta con i loro coetanei, le famiglie e le comunità. Gli Stati parte dovrebbero sviluppare linee guida per minorenni, genitori, tutori ed educatori in merito all'importanza di un sano equilibrio delle attività digitali e non digitali e di un riposo sufficiente.

XI. Istruzione, tempo libero e attività culturali

A. Diritto all'istruzione

99. L'ambiente digitale può consentire e migliorare notevolmente l'accesso dei minorenni a un'istruzione inclusiva di alta qualità, con risorse affidabili per l'apprendimento formale, non formale, informale, tra pari e autogestito. L'uso del-

⁴⁸ Commento generale n.17 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al diritto del minorenne al riposo, al tempo libero, al gioco, alle attività ricreative, alla vita culturale e all'arte, par.13.

⁴⁹ Commento generale n.15 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al diritto del minorenne di godere del più alto standard di salute possibile, par.77.

le tecnologie digitali può anche rafforzare il coinvolgimento tra l'insegnante e lo studente e tra gli studenti. I minorenni hanno sottolineato l'importanza delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso all'istruzione e per sostenere l'apprendimento e la partecipazione ad attività extrascolastiche.⁵⁰

100. Gli Stati parte dovrebbero sostenere le istituzioni educative e culturali, come archivi, biblioteche e musei, nel consentire l'accesso dei minorenni a diversificate risorse di apprendimento digitale e interattivo, comprese quelle indigene e quelle disponibili nelle lingue che i minorenni comprendono. Queste e altre preziose risorse possono supportare il coinvolgimento dei minorenni con le proprie attività creative, civiche e culturali e consentire loro di conoscere quelle degli altri.⁵¹ Gli Stati parte dovrebbero migliorare le opportunità dei minorenni per l'apprendimento online e permanente.

101. Gli Stati parte dovrebbero investire equamente in infrastrutture tecnologiche nelle scuole e in altri contesti di apprendimento, garantendo la disponibilità e l'accessibilità di un numero sufficiente di computer, banda larga di alta qualità e ad alta velocità e una fonte stabile di elettricità, oltre a formazione degli insegnanti sull'uso di tecnologie educative digitali, accessibilità e manutenzione tempestiva delle tecnologie scolastiche. Dovrebbero inoltre sostenere la creazione e la diffusione di diverse risorse educative digitali di buona qualità nelle lingue che i minorenni comprendono e garantire che le disuguaglianze esistenti non vengano aggravate, come quelle vissute dalle ragazze. Gli Stati parte dovrebbero garantire che l'uso delle tecnologie

⁵⁰ "I nostri diritti nel mondo digitale", pag.14, 16 e 30.

⁵¹ Commento generale n.17 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al diritto del minorenne al riposo, al tempo libero, al gioco, alle attività ricreative, alla vita culturale e all'arte, par.10.

digitali non metta a repentaglio l'istruzione in presenza e che sia giustificato per scopi educativi.

102. Per i minorenni che non sono fisicamente presenti a scuola, o per coloro che vivono in aree remote o in situazioni svantaggiate o vulnerabili, le tecnologie educative digitali possono consentire l'apprendimento a distanza o mobile.⁵² Gli Stati parte dovrebbero garantire che sia predisposta un'infrastruttura adeguata per consentire a tutti i minorenni l'accesso ai servizi di base necessari per l'apprendimento a distanza, compreso l'accesso ai dispositivi, all'elettricità, alla connettività, ai materiali educativi e al supporto professionale. Dovrebbero inoltre garantire che le scuole dispongano di risorse sufficienti per fornire a genitori e adulti di riferimento una guida sull'apprendimento a distanza da casa e che i prodotti e i servizi di istruzione digitale non creino o aggravino le disuguaglianze nell'accesso dei minorenni ai servizi di istruzione in presenza.

103. Gli Stati parte dovrebbero sviluppare politiche, standard e linee guida basate su riscontri fattuali per le scuole e altri competenti organismi responsabili dell'approvvigionamento e dell'uso di tecnologie e materiali educativi per migliorare l'erogazione di preziosi benefici educativi. Gli standard per le tecnologie educative digitali dovrebbero garantire che l'uso di tali tecnologie sia etico e appropriato a scopi educativi e non esponga le persone minorenni a violenza, discriminazione, uso improprio dei loro dati personali, sfruttamento commerciale o altre violazioni dei loro diritti, come l'uso di tecnologie digitali per documentare le attività di un minorenne e

⁵² Commenti generali congiunti n.31 (2019) del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne e n.18 (2019) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicati alle pratiche dannose, par.64; Commento generale n.11 (2009) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato ai diritti dei minorenni indigeni sotto la Convenzione, par.61 e Commento generale n.21 (2017) dedicato ai bambini di strada, par.55.

condividerla con i genitori o coloro che se ne prendono cura, senza che il minorenni lo sappia o senza il suo consenso.

104. Gli Stati parte dovrebbero garantire che l'alfabetizzazione digitale sia insegnata nelle scuole, come parte dei curricula educativi di base, dal livello prescolare e durante tutti gli anni scolastici, e che tali pedagogie siano valutate sulla base dei loro risultati.⁵³ I curricula dovrebbero includere le conoscenze e le competenze per gestire in sicurezza un'ampia gamma di strumenti e risorse digitali, compresi quelli relativi a contenuto, creazione, collaborazione, partecipazione, socializzazione e impegno civico. I curricula dovrebbero includere anche una comprensione critica, una guida su come reperire fonti di informazioni attendibili e identificare la disinformazione e altre forme di contenuti tendenziosi o falsi, compresi i temi di salute sessuale e riproduttiva, i diritti umani, inclusi i diritti del minore nell'ambiente digitale e forme disponibili di supporto e rimedio. Dovrebbero promuovere la consapevolezza tra i minorenni delle possibili conseguenze negative dell'esposizione ai rischi relativi a contenuto, contatto, condotta e contratto, incluse forme di aggressione cibernetica, tratta, sfruttamento e abuso sessuale e altre forme di violenza, nonché strategie di risposta per ridurre i danni e strategie per proteggere i propri dati personali e quelli degli altri e per sviluppare capacità e resilienza sociali ed emotive dei minorenni.

105. È di crescente importanza che i minorenni acquisiscano una conoscenza dell'ambiente digitale, compresa la sua infrastruttura, le pratiche commerciali, le strategie persuasive e gli usi del trattamento automatizzato, dei dati personali e

⁵³ Commento generale n.20 (2016) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato all'attuazione dei diritti dei minorenni durante l'adolescenza, par.47.

della sorveglianza, e dei possibili effetti negativi della digitalizzazione sulle società. Gli insegnanti, in particolare quelli che sono impegnati nell'educazione all'alfabetizzazione digitale e alla salute sessuale e riproduttiva, dovrebbero essere formati sulle misure di salvaguardia relative all'ambiente digitale.

B. Diritto alla cultura, al tempo libero e al gioco

106. L'ambiente digitale promuove il diritto delle persone minorenni alla cultura, al tempo libero e al gioco, che è essenziale per il loro benessere e il loro sviluppo.⁵⁴ I minorenni di tutte le età hanno riferito di aver sperimentato sensazioni di soddisfazione, interesse e relax attraverso il coinvolgimento in un'ampia gamma di prodotti e servizi digitali di loro scelta⁵⁵, ma che erano preoccupati che gli adulti potessero non comprendere l'importanza del gioco digitale e per come potesse essere condiviso con amici.⁵⁶

107. Le forme digitali di cultura, ricreazione e gioco dovrebbero sostenere e avvantaggiare i minorenni, riflettere e promuovere le diverse identità dei minorenni, in particolare le loro identità culturali e lingue e il loro patrimonio. Possono facilitare le abilità sociali, l'apprendimento, l'espressione, le attività creative dei minorenni, come la musica e l'arte, il senso di appartenenza e una cultura condivisa.⁵⁷ La partecipazione alla vita culturale online contribuisce alla creatività,

⁵⁴ Commento generale n.17 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al diritto del minorenne al riposo, al tempo libero, al gioco, alle attività ricreative, alla vita culturale e all'arte, par.7.

⁵⁵ "I nostri diritti nel mondo digitale", pag.22.

⁵⁶ Commento generale n.17 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato al diritto del minorenne al riposo, al tempo libero, al gioco, alle attività ricreative, alla vita culturale e all'arte, par.33.

⁵⁷ Ibid., par.5.

all'identità, alla coesione sociale e alla diversità culturale. Gli Stati parte dovrebbero garantire che i minorenni abbiano l'opportunità di utilizzare il loro tempo libero per sperimentare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, esprimersi e partecipare alla vita culturale online.

108. Gli Stati parte dovrebbero regolamentare e fornire una guida per professionisti, genitori e adulti di riferimento e collaborare con i fornitori di servizi digitali, ove appropriato, per garantire che le tecnologie e i servizi digitali destinati, a cui hanno accesso o che hanno un impatto sui minorenni nel loro tempo libero, siano progettati, distribuiti e utilizzati in modo tale da migliorare le opportunità di cultura, ricreazione e gioco dei minorenni. Ciò può includere il fatto di incoraggiare l'innovazione nel gioco digitale e attività correlate che supportano l'autonomia, lo sviluppo personale e il divertimento dei minorenni.

109. Gli Stati parte dovrebbero garantire che la promozione delle opportunità per la cultura, il tempo libero e il gioco nell'ambiente digitale sia bilanciata con la garanzia di alternative valide nei luoghi fisici in cui vivono i minorenni. Soprattutto nei loro primi anni, i minorenni acquisiscono il linguaggio, la coordinazione, le abilità sociali e l'intelligenza emotiva in gran parte attraverso il gioco che coinvolge il movimento fisico e l'interazione diretta faccia a faccia con altre persone. Per i minorenni più grandi, il gioco e la ricreazione che comportano attività fisiche, sport di squadra e altre attività ricreative all'aperto possono fornire benefici per la salute, nonché abilità funzionali e sociali.

110. Il tempo libero trascorso nell'ambiente digitale può esporre i minorenni a rischi di danno, ad esempio, attraverso la pubblicità non trasparente o fuorviante, caratteristiche

di design altamente persuasive o simili al gioco d'azzardo. Introducendo o utilizzando approcci di protezione dei dati, *privacy-by-design*, *safety-by-design* e altre misure di regolamentazione, gli Stati parte dovrebbero garantire che le imprese non si rivolgano ai minorenni utilizzando quelle o altre tecniche progettate per dare priorità agli interessi commerciali rispetto a quelli del minorenne.

111. Laddove gli Stati parte o le imprese forniscano indicazioni, classificazioni per età, etichettatura o certificazione riguardo a determinate forme di gioco e ricreazione digitali, queste dovrebbero essere formulate in modo da non limitare l'accesso dei minorenni all'ambiente digitale nel suo complesso, o interferire con le loro opportunità di svago o altri loro diritti.

XII. Misure di protezione speciali

A. Protezione dallo sfruttamento economico, sessuale e di altro tipo

112. I minorenni dovrebbero essere protetti da tutte le forme di sfruttamento pregiudizievoli per qualsiasi aspetto del loro benessere in relazione all'ambiente digitale. Lo sfruttamento può avvenire in molteplici forme, come lo sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile, lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la vendita, la tratta e il rapimento di minorenni e il reclutamento di minorenni per partecipare ad attività criminali, comprese le forme di criminalità informatica. Creando e condividendo contenuti, i minorenni possono essere attori economici nell'ambiente digitale, il che può comportare il loro sfruttamento.

113. Gli Stati parte dovrebbero revisionare le leggi e le politiche in materia per garantire la protezione dei minorenni contro le forme di sfruttamento economico, sessuale e di altro genere e la salvaguardia dei loro diritti in relazione al lavoro nell'ambiente digitale e le relative opportunità di remunerazione.

114. Gli Stati parte dovrebbero garantire che vengano adottati appropriati meccanismi operativi che supportino i minorenni, i genitori e altri adulti di riferimento nell'ottenere l'accesso alle forme di protezione applicabili.⁵⁸ Dovrebbero legiferare per garantire che i minorenni siano protetti da beni nocivi, come armi o droghe, o servizi nocivi, come il gioco d'azzardo. Dovrebbero poi essere utilizzati robusti sistemi di verifica dell'età per impedire ai minorenni di accedere a prodotti e servizi il cui possesso o utilizzo risultino illegali per loro. Tali sistemi dovrebbero essere coerenti con la protezione dei dati e con i pertinenti requisiti di salvaguardia.

115. Considerando gli obblighi degli Stati di indagare, perseguire e punire la tratta di persone, comprese le sue azioni costitutive e le condotte correlate, gli Stati parte dovrebbero sviluppare e aggiornare la normativa anti-tratta in modo che proibisca il reclutamento di minorenni facilitato dalla tecnologia utilizzata da parte di gruppi criminali.

116. Gli Stati parte dovrebbero garantire che sia attuata una legislazione appropriata per proteggere i minorenni dai crimini che si verificano nell'ambiente digitale - inclusi frodi

⁵⁸ Commento generale n.16 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dedicato agli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia, par.37.

e furti di identità - e per stanziare risorse sufficienti a garantire che i crimini nell'ambiente digitale siano indagati e perseguiti. Gli Stati parte dovrebbero inoltre richiedere un elevato standard di sicurezza informatica, *privacy-by-design* e *safety-by-design* nei servizi e prodotti digitali che i minorenni utilizzano, per ridurre al minimo il rischio del verificarsi di tali crimini.

B. Amministrazione della giustizia minorile

117. I minorenni possono essere sospettati di violazioni delle leggi sulla criminalità informatica, ovvero accusati o riconosciuti quali responsabili di siffatte violazioni. Gli Stati parte dovrebbero garantire che i decisori politici considerino gli effetti di tali leggi sui minorenni, si concentrino sulla prevenzione e compiano ogni sforzo per predisporre e utilizzare alternative alla risposta della giustizia penale.

118. Il materiale sessuale autoprodotta da minorenni che questi ultimi possiedono e/o condividono consensualmente ed esclusivamente per il proprio uso privato non dovrebbe essere criminalizzato. Dovrebbero essere creati canali a misura di minorenni per consentire a questi ultimi di cercare consigli e assistenza in modo sicuro quando si tratta di contenuti sessualmente espliciti auto-generati.

119. Gli Stati parte dovrebbero garantire che le tecnologie digitali, i meccanismi di sorveglianza, come i software di riconoscimento facciale e la profilazione del rischio che sono impiegati nella prevenzione e indagine e nel perseguimento di crimini non siano utilizzati per colpire ingiustamente i minorenni sospettati di - o accusati di -

reati e non siano utilizzati in modo da violare i loro diritti, in particolare i loro diritti alla privacy, alla dignità e alla libertà di associazione.

120. Il Comitato riconosce che, laddove la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari si traduca in una mancanza di contatto in presenza con i minorenni, questo può avere un impatto negativo sulle misure di giustizia riabilitativa e riparativa basate sullo sviluppo delle relazioni con il minore. In tali casi, e anche laddove i minorenni siano privati della loro libertà, gli Stati parte dovrebbero fornire un contatto in presenza per facilitare la capacità dei minorenni di impegnarsi in modo significativo con i tribunali e nella loro riabilitazione.

C. Protezione dei minorenni nei conflitti armati, dei minorenni migranti e dei minorenni in altre situazioni di vulnerabilità

121. L'ambiente digitale può fornire ai minorenni che vivono in situazioni di vulnerabilità - i minorenni nei conflitti armati, sfollati interni, migranti, richiedenti asilo e rifugiati, i minorenni non accompagnati, i bambini di strada e quelli colpiti da disastri naturali - l'accesso a informazioni di vitale importanza che risultano cruciali per la loro protezione. L'ambiente digitale può anche consentire loro di mantenere i contatti con le loro famiglie, oltre all'accesso all'istruzione, alla salute e ad altri servizi di base e può anche permettere loro di ottenere cibo e un riparo sicuro. Gli Stati parte dovrebbero garantire a tali minorenni un accesso sicuro, protetto, privato e vantaggioso all'ambiente digitale e proteggerli da ogni forma di violenza, sfruttamento e abuso.

122. Gli Stati parte dovrebbero garantire che le persone minorenni non vengano reclutate o impiegate nei conflitti, inclusi i conflitti armati, attraverso l'ambiente digitale. Ciò include la prevenzione, la criminalizzazione e la sanzione delle varie forme di adescamento online dei minorenni facilitato dalla tecnologia, ad esempio, attraverso l'uso di piattaforme di *social networking* o servizi di chat nei giochi online.

XIII. Cooperazione internazionale e regionale

123. La natura transfrontaliera e transnazionale dell'ambiente digitale richiede una forte cooperazione internazionale e regionale, per garantire che tutte le parti interessate, compresi gli Stati, le imprese e altri attori proteggano e rispettino efficacemente i diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale. È quindi fondamentale che gli Stati parte cooperino bilateralmente e multilateralmente con organizzazioni non governative nazionali e internazionali, Agenzie delle Nazioni Unite, imprese e organizzazioni specializzate nella protezione dei minorenni e dei diritti umani in relazione all'ambiente digitale.

124. Gli Stati parte dovrebbero promuovere e contribuire allo scambio internazionale e regionale di competenze e buone pratiche e a stabilire e promuovere lo sviluppo di capacità, risorse, standard, regolamenti e protezioni oltre i confini nazionali che consentano la realizzazione dei diritti dei minorenni nell'ambiente digitale da parte di tutti gli Stati. Dovrebbero poi incoraggiare la formulazione di una definizione comune di ciò che costituisce un crimine nell'am-

biente digitale, l'assistenza giudiziaria reciproca, la raccolta e la condivisione congiunta di prove.

XIV. Diffusione

125. Gli Stati parte dovrebbero garantire la più ampia diffusione possibile del Commento generale, anche attraverso l'uso di tecnologie digitali, a tutte le parti interessate, in particolare i Parlamenti e le autorità governative, compresi i responsabili della trasformazione digitale trasversale e settoriale, nonché ai membri del sistema di giustizia, delle imprese, dei media, della società civile e del pubblico in generale, degli educatori e dei minorenni, e renderlo disponibile in più formati e lingue, comprese le versioni appropriate all'età.

Questa è la **versione curata dai giovani** del Commento generale n. 25 del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, dedicato ai **diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale**

È scritta con le loro parole e spiega i loro diritti

Con le nostre stesse parole - i diritti dei minorenni nel mondo digitale¹

Oltre 30 anni fa (1989) le Nazioni Unite hanno approvato la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza per enunciare le libertà e le tutele che i Paesi devono garantire ai bambini e ai giovani minori di 18 anni.

Quello è lo stesso anno in cui è stato inventato il *World Wide Web*. Questo significa che le persone che hanno redatto la Convenzione non avevano idea del cambiamento che la tecnologia digitale avrebbe portato nella vita dei ragazzi.

[Con il Commento generale n.25] Il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, che sovrintende al rispetto della Convenzione, ha definito come dovrebbero essere trattati i minorenni nel mondo digitale.

Questa versione più sintetica è stata scritta da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni per agevolarne la comprensione tra i minorenni.

Lo sapevate?

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza è l'accordo più ratificato nella storia: 196 Paesi.

¹ Il seguente testo rappresenta la traduzione italiana del documento "In Our Own Words – children's rights in the digital world", 5Rights Foundation, 2021:

https://5rightsfoundation.com/In_Our_Own_Words_Young_Peoples_Version_Online.pdf

La traduzione è stata curata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA), dal Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) e dal Comitato Italiano per l'UNICEF-Fondazione Onlus al fine di renderne possibile la più ampia diffusione tra bambini e ragazzi.

I virgolettati all'interno del testo sono, invece, frutto delle riflessioni condivise in Italia da un gruppo di giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni appartenenti alla Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'AGIA e a YOUNICEF, il movimento dei giovani volontari del Comitato Italiano per l'UNICEF.

Introduzione

I minorenni di tutto il mondo desiderano e hanno bisogno di usare Internet e i servizi digitali per la scuola e l'intrattenimento, oltre che per reperire informazioni e per essere in contatto con famiglie e amici. Vogliono che il loro utilizzo sia equo e avvenga in sicurezza.

Principi generali

Esistono quattro principi dei diritti dei minorenni:

- **Non discriminazione**

I minorenni devono essere protetti dalle discriminazioni e trattati in modo equo, chiunque essi siano.

- **Superiore interesse del minorenne**

Quando prendono una decisione, gli adulti - compresi i governi e le imprese - devono fare ciò che è meglio per i minorenni, anziché per sé stessi.

- **Sopravvivenza e sviluppo**

I minorenni devono essere sostenuti per crescere e diventare ciò che desiderano essere senza interferenze dannose.

- **Rispetto per le opinioni dei minorenni**

I minorenni hanno opinioni che devono essere tenute in considerazione in relazione a tutto ciò a cui tengono.

“Essendo internet un'estensione della realtà fisica, capita di avere esperienze negative su internet, ma la percezione del danno può risultare soggettiva. Tutti su internet possono aver vissuto almeno una volta un episodio spiacevole, dal più banale a quello più grave. La personalità del singolo può influire sulla percezione della gravità dell'evento”

Elisa, 19 anni

Non tutti i minorenni sono uguali. A seconda dell'età hanno bisogno di forme differenti di supporto e libertà. Man mano che crescono acquisiscono più consapevolezza ed esperienza, pertanto dovrebbero essere in grado di fare e di vedere una gamma più ampia di cose – gli esperti chiamano ciò “capacità in evoluzione”. Il mondo digitale deve tenerne conto.

Il mondo digitale deve tener conto dell'età dei minorenni quando provvede alle loro esigenze.

Come?

- Proteggendo i diritti dei minorenni *online*.
- Stabilendo regole che supportino i diritti dei minorenni *online*.
- Assicurandosi che tutti comprendano le regole, inclusi i funzionari del governo, le aziende, i genitori, gli insegnanti e i minorenni stessi.
- Ascoltando i minorenni quando hanno un problema.
- Impedendo alle aziende di porre l'obiettivo dei profitti al di sopra dei diritti dei minorenni.
- Assicurandosi che siano previste conseguenze per le organizzazioni o le persone che infrangono le regole.
- Assicurandosi che i minorenni sappiano e capiscano quale azione è stata intrapresa in questo senso.

“Il primo approccio con internet e i pericoli della rete si ha in famiglia. La scuola ha un ruolo marginale che, specialmente per i ragazzi sotto i 14 anni, dovrebbe essere reso più consistente”

Lorenzo, 15 anni

I minorenni hanno diritto all'informazione, alla libertà e alla *privacy*.

- **Accesso alle informazioni**

Le informazioni che i minorenni trovano *online* dovrebbero essere veritiere, pertinenti e facilmente accessibili, a meno che ciò non possa causare danni.

- **Libertà di espressione**

I minorenni dovrebbero poter dire quello che pensano, ma i minorenni stessi, le aziende e le altre persone non dovrebbero diffondere bugie o attaccare gli altri.

- **Libertà di pensiero**

Le aziende e le altre persone non devono indurre i minorenni a fare cose per denaro o su richiesta di altri.

- **Libertà di associazione**

I minorenni vogliono incontrarsi e trascorrere del tempo con i propri amici e godere del fatto di far parte della propria comunità in ogni contesto. I governi o le imprese non dovrebbero interferire, tranne che per motivi di sicurezza.

- **Privacy**

Ai minorenni deve essere garantita la *privacy* per poter agire e crescere nel modo che desiderano; ciò include la *privacy* rispetto ai propri genitori, alla scuola, ai governi, alle aziende e anche fra loro stessi.

- **Registrazione alla nascita**

I minorenni potrebbero aver bisogno di dimostrare chi sono *online* per poter partecipare alla comunità. Le identità *online* non dovrebbero essere utilizzate con modalità scorrette o che violino la *privacy* o gli altri diritti di un minorenne.

“La privacy online non ci preoccupa in maniera personale, ma è necessaria una maggiore sensibilizzazione verso bambini e genitori, che devono essere messi a conoscenza dell’esistenza di strumenti volti a bloccare certi contenuti non adatti ai minorenni”

Jacopo, 18 anni

- **Violenza contro i minorenni**

I minorenni hanno diritto alla protezione dalla violenza, inclusa la violenza politica, l’incoraggiamento all’autolesionismo, i disturbi alimentari e il suicidio, il bullismo e le immagini di violenza sessuale o contatto sessuale con gli adulti. I minorenni hanno bisogno di linee dedicate di assistenza telefonica e di luoghi dove ricevere aiuto quando ne hanno bisogno.

“Nel caso in cui si dovesse verificare un episodio grave su internet la scelta migliore sarebbe quella di rivolgersi alle autorità competenti, quali Polizia postale e Garante della privacy”

Virginia, 19 anni

- **Vita familiare**

I governi non dovrebbero presumere che tutti i minorenni abbiano una famiglia o supporto. Dovrebbero assicurarsi che il mondo digitale si occupi dei bisogni dei minorenni fin dall’inizio e che le famiglie e gli adulti di riferimento siano supportati adeguatamente per sostenere i minorenni.

- **Minorenni con disabilità**

I governi e le imprese dovrebbero assicurarsi che i minorenni con disabilità possano entrare a far parte del mondo digitale.

Sottotitoli, supporto vocale e qualsiasi altra forma di assistenza di cui essi potrebbero aver bisogno dovrebbero essere preimpostati, invece di chiedere ai minorenni con disabilità di individuarli e attivarli.

- **Salute e benessere**

Le informazioni sanitarie devono essere accurate e i servizi sanitari devono essere riservati e confidenziali. A nessun servizio digitale dovrebbe essere consentito di interferire con il benessere di un minorenne. I governi dovrebbero assicurarsi che i minorenni non siano esposti a disinformazione sanitaria.

- **Educazione, gioco e riposo**

Gli strumenti digitali possono rendere l'istruzione più divertente ed efficace, ma devono rispettare la *privacy* dei minorenni e sostenere adeguatamente la loro istruzione. I minorenni vogliono capire come funziona il mondo digitale e chi ne trae vantaggio. I minorenni vogliono essere protagonisti nel mondo digitale e vedere le persone faccia a faccia.

“Un’abitudine sana può essere quella di ridurre l’utilizzo giornaliero di internet per non perdere del tutto le esperienze fisiche del mondo esterno”

Matteo, 17 anni

- **Imprese e governi**

Le imprese *online* devono essere corrette e chiare e devono rispettare gli stessi standard delle imprese *offline*. Le informazioni personali dei minorenni, comprese foto, conversazioni private o video e commenti, non dovrebbero essere utilizzate da altri per trarne vantaggi economici.

Minorenni di tutto il mondo di età e situazioni diverse meritano di ricevere lo stesso tipo di protezione. I servizi digitali dovrebbero essere accessibili a tutti i minorenni e disponibili in tutte le lingue. I governi dovrebbero assicurarsi che sia i minorenni che gli adulti conoscano i diritti dei minorenni nel mondo digitale.

“Tra i comportamenti o le abitudini che possono aiutare i giovani a sviluppare un rapporto sano con internet e la tecnologia digitale, vi sono l’incentivare una maggiore sensibilizzazione all’uso corretto di internet nelle scuole con interventi di esperti in ambito digitale e una maggiore consapevolezza delle famiglie sui temi digitali”

Carlo, 20 anni

Background

Nell’ultimo anno la Fondazione 5Rights ha sostenuto il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia per stabilire come dovrebbero essere trattati i diritti dell’infanzia *online*.

Ciò ha comportato la consultazione di centinaia di esperti, di molti Paesi e ha richiesto molti mesi. Ha anche previsto la consultazione di centinaia di minorenni e giovani di 27 Paesi.

Contemporaneamente alla definizione dei diritti dei minorenni destinata ai governi, tramite il Commento generale n.25 (2021) sui diritti dei minorenni in relazione all’ambiente digitale, abbiamo pensato che fosse importante per i bambini e i ragazzi averne una versione in un linguaggio piacevole e comprensibile. Tutti i loro pensieri e suggerimenti sono stati ripor-

tati in questo documento, ma loro hanno anche voluto fare le seguenti precisazioni:

- i minorenni hanno bisogno e vogliono accedere al mondo digitale;
- i governi dovrebbero essere responsabili della protezione dei diritti dei minorenni *online*;
- i genitori dovrebbero essere supportati nella comprensione del mondo digitale.

Hanno anche detto che era fantastico che ci fosse una versione scritta da e per i giovani di qualcosa che li riguardasse e hanno suggerito che ciò dovrebbe essere fatto più spesso.

La Fondazione 5Rights è molto grata ai minorenni e ai giovani che hanno contribuito a redigere questo documento: ne siamo molto orgogliosi e speriamo che lo siate anche voi.

**Costruire il mondo digitale
che i giovani meritano**

GLOSSARIO

Termine:	Definizione:
Tecnologia assistiva	Tecnologia sviluppata per sostenere o migliorare l'indipendenza di un individuo, compresi i sistemi adattivi e riabilitativi e i dispositivi per le persone con disabilità, come un lettore di schermo o il riconoscimento vocale.
Elaborazione automatizzata	Il processo di prendere una decisione con mezzi automatizzati, cioè utilizzando un <i>software</i> configurato per analizzare i dati forniti e seguire regole prestabilite per raggiungere decisioni basate su algoritmi, senza il coinvolgimento umano.
Ricerca automatizzata	Il processo di valutazione dei dati degli utenti per filtrare i contenuti a cui accedono <i>online</i> , principalmente per interessi commerciali. Il contenuto viene solitamente scelto in base alla percezione della reazione dell'utente ad altri contenuti, o in base al contenuto che altri utenti che hanno agito in modo simile hanno continuato a cercare.
Sistemi automatizzati	<i>Software</i> e <i>hardware</i> programmati per eseguire una funzione automaticamente senza la necessità dell'intervento umano per fornire input e istruzioni per ogni operazione.
<i>Targeting</i> comportamentale	Analisi dell'attività <i>online</i> degli utenti al fine di indirizzarli con pubblicità, messaggi, suggerimenti verso ulteriori contenuti o contatti con altri utenti sulla base delle loro preferenze precedenti, spesso con l'intenzione di manipolare il loro comportamento futuro.
Rischi di contenuto, contatto, condotta e contrattuali	Rischi di contenuto: danni potenziali agli utenti basati sulla natura dei contenuti <i>online</i> , compresi quelli inappropriati per l'età (ad esempio pornografia), inaf-

fidabili (ad esempio cattiva informazione o disinformazione) o alcune altre categorie di contenuti (ad esempio incentivazione di comportamenti rischiosi o metodi di autolesionismo o suicidio).

Rischi di contatto: danni potenziali creati dall'opportunità per gli utenti di contattarsi utilizzando i servizi *online*, ad esempio permettendo a estranei o a persone che nascondono la propria identità di contattare persone minorenni.

Rischi di condotta: danno potenziale basato sul comportamento o sulla condotta dell'utente o dei suoi pari, ad esempio l'uso deliberato di piattaforme *online* per minacciare o molestare altri utenti, compreso il cyberbullismo, il *sexting* e commenti di odio, a volte anche involontariamente attraverso la divulgazione di informazioni private di altri utenti.

Rischi contrattuali: danno potenziale che si verifica quando un utente è esposto a relazioni contrattuali commerciali inappropriate o pressioni, dovute ad esempio ad uso compulsivo, gioco d'azzardo, pubblicità mirata, costi nascosti, termini e condizioni inique, perdita di controllo dei dati personali.

Moderazione dei contenuti

La pratica di monitorare e rivedere i contenuti generati dagli utenti rispetto a regole predeterminate al fine di rimuovere contenuti ritenuti inammissibili, sia automaticamente che utilizzando moderatori umani. La moderazione dei contenuti può essere eseguita simultaneamente alla generazione di contenuti, come nei servizi di *chat*, o con un ritardo temporale, come nei *forum*.

Cyber-aggressione

Atti dannosi messi in atto da individui o gruppi, *online* o attraverso l'uso della tecnologia digitale, spesso con l'intenzione di causare offesa o ferire un altro individuo o gruppo.

Minimizzazione dei dati	Il principio di raccogliere solo la quantità minima indispensabile di dati personali rilevanti necessari allo scopo per il quale vengono elaborati e conservare quei dati solo nella misura in cui sono necessari allo scopo.
Elaborazione dei dati	Comprende i processi di raccolta, registrazione, conservazione, analisi, diffusione e utilizzo dei dati.
Alfabetizzazione digitale	La capacità di usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per trovare, valutare, creare e comunicare. I termini correlati richiamano l' "alfabetizzazione mediatica", l' "alfabetizzazione informativa" o l' "alfabetizzazione dei media e dell'informazione", tra gli altri.
Digitalizzazione	L'adattamento di ambienti, pratiche, attività d'impresa e vita quotidiana per includere e beneficiare di servizi e infrastrutture digitali. Ciò si riferisce anche alla conversione dell'informazione in un formato digitale.
Disinformazione e cattiva informazione	Disinformazione: quando si condividono consapevolmente informazioni false. Cattiva informazione: quando vengono condivise informazioni false, ma senza procurare danno intenzionale.
Analitica emotiva	La raccolta di dati finalizzata a determinare o dedurre l'umore di un individuo, spesso condotta valutando video, voce e comunicazioni scritte, o dati personali, per identificare elementi tipici come l'espressione facciale e il tono che sono correlati con emozioni specifiche utilizzando tecniche di apprendimento automatico, compresi gli algoritmi.
Furto d'identità	L'impersonificazione fraudolenta di un altro individuo, ad esempio per accedere alla sua ricchezza, danneggiare la sua reputazione, ottenere l'accesso

ai suoi contatti *online* o per trarne profitto in altro modo.

Pubblicità immersiva L'integrazione senza soluzione di continuità della pubblicità nei contenuti *online* o nei servizi digitali, permettendo agli utenti di rimanere immersi nei contenuti e nei servizi mentre sono simultaneamente esposti al *marketing* e alla messaggistica del marchio.

Tecnologia di impianto Un *microchip* che può essere impiantato in una persona per memorizzare, tracciare o recuperare informazioni contenute in un database esterno, quali l'identificazione personale e/o informazioni mediche o di polizia o di contatto.

Filtraggio delle informazioni L'uso di un programma per vagliare il contenuto digitale e identificare o nascondere contenuti che corrispondono a criteri prestabiliti. Usi comuni del filtraggio delle informazioni includono il nascondere i contenuti offensivi nei risultati dei motori di ricerca o l'ordinamento dei risultati che appaiono per primi.

Neuro-marketing Lo studio di come il cervello delle persone reagisce ai contenuti di *marketing* e la sua applicazione nello sviluppo di campagne di *marketing* più efficaci. Le reazioni possono essere misurate attraverso un'ampia gamma di modalità, dalla scansione dell'attività cerebrale al tempo di coinvolgimento, ai *click-throughs* e tempo trascorso su un sito *web*.

Privacy-by-design La pratica di progettare servizi *online* con l'obiettivo di proteggere la *privacy* degli utenti il più possibile, per esempio impostando gli *account* di persone minorenni affinché siano impostati automaticamente in modalità confidenziale o riducendo al minimo indispensabile la quantità di dati raccolti.

Profilazione La pratica di utilizzare i dati personali di un individuo per dedurre, prevedere o analizzare le caratteristiche

di quella persona, ad esempio i suoi gusti, le sue antipatie, preferenze, punti di vista, opinioni o comportamenti, per raccomandare contenuti, prodotti o servizi basati sul profilo dei dati della persona.

Safety-by-design

La pratica di progettare servizi *online* con l'obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti il più possibile, ad esempio tramite impostazioni di sicurezza predefinite per *account* di utenti minorenni o impedendo agli adulti di contattare utenti minorenni.

Pubblicità mirata

La pratica di mostrare particolari annunci agli utenti in base ai dati raccolti su di loro, ad esempio la loro attività *online*, gli acquisti, la posizione, il sesso, l'età, le preferenze, ecc.

Realtà virtuale e realtà aumentata

Realtà virtuale: la simulazione generata dal computer di un'immagine o ambiente tridimensionale con cui si può interagire in modo apparentemente reale o fisico da parte di una persona che usa uno speciale equipaggiamento digitale, come un casco con uno schermo all'interno o guanti dotati di sensori.

Realtà aumentata: una simulazione del mondo fisico con caratteristiche alterate o elementi integrati, di solito sperimentata attraverso uno schermo per consentire la sovrapposizione di oggetti virtuali su un'immagine o video dal vivo.

Fonti: ITU/UNESCO Broadband Commission; Consiglio d'Europa; Commissione Europea; UK Information Commissioner's Office; Glossario Mozilla Web; Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD); Techopedia; UK Safer Internet Centre; Organizzazione Mondiale della Sanità; Wiktionary

Comitato Italiano per
l'UNICEF - Fondazione Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma
Tel 06478091 - Fax 0647809270
www.unicef.it - C.F. 01561920586
advocacy@unicef.it

unicef 
per ogni bambino